



6 febbraio 2018

**Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello
scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il rece-
pimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la diret-
tiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE)
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

Compendio.....	4
1 Consultazione	5
1.1 Procedura	5
1.2 Antefatti del progetto	5
1.3 Contenuto del progetto.....	6
1.4 Pareri pervenuti.....	6
2 Considerazioni generali	8
2.1 Panoramica articolata per partecipanti alla consultazione	8
2.1.1 Pareri sostanzialmente positivi.....	8
2.1.2 Pareri negativi	10
2.2 Panoramica per argomenti	12
2.2.1 Argomenti a favore della trasposizione prevista	12
2.2.2 Argomenti contrari alla trasposizione prevista	14
3 Il progetto nel dettaglio	17
3.1 Approvazione dello scambio di note	17
3.2 Modifica della legge sulle armi.....	17
3.2.1 Considerazioni generali sull'inserimento di determinate armi da fuoco semiautomatiche nella categoria delle armi vietate	17
3.2.2 Articolo 4 (Definizioni)	22
3.2.3 Articolo 5 (Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi)	23
3.2.4 Articolo 11 (Contratto scritto).....	24
3.2.5 Articoli 15–16a (Acquisto e possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi).....	25
3.2.6 Articolo 18a (Contrassegno di armi da fuoco).....	25
3.2.7 Articolo 21 (Contabilità e obbligo di comunicazione)	26
3.2.8 Articolo 28c (Autorizzazioni eccezionali – Armi da fuoco nonché parti essenziali e costruite appositamente)	29
3.2.9 Articolo 28d (Autorizzazioni eccezionali – Condizioni specifiche per i tiratori sportivi).....	30
3.2.10 Articolo 28e (Autorizzazioni eccezionali – Condizioni specifiche per collezionisti e musei)	36
3.2.11 Articolo 31 (Sequestro e confisca).....	38
3.2.12 Articoli 32a–32c (Trattamento dei dati).....	39
3.2.13 Articolo 42 (Disposizione transitoria)	40
3.2.14 Ulteriori proposte di modifica	42
4 Attuazione da parte dei Cantoni	44
4.1 Argovia	44
4.2 Appenzello Interno	44
4.3 Berna.....	45
4.4 Friburgo	45
4.5 Ginevra	46
4.6 Grigioni	46
4.7 Giura	47
4.8 Neuchâtel.....	47
4.9 Nidvaldo.....	47
4.10 San Gallo	47
4.11 Sciaffusa.....	48
4.12 Svitto.....	48
4.13 Soletta.....	48

4.14 Ticino 49
4.15 Turgovia..... 50
4.16 Uri..... 50
4.17 Vaud 51
4.18 Vallese 52
4.19 Zugo 52
4.20 Zurigo..... 52

Allegato 53

Compendio

L'intento del Consiglio federale di dare attuazione pragmatica alla direttiva modificata sulle armi e tenere così debitamente conto della tradizione svizzera del tiro è sostanzialmente visto con favore dai partecipanti alla consultazione. Esprimono il loro consenso soprattutto i Cantoni e la maggior parte dei partiti coinvolti. Solo pochi partecipanti alla consultazione, in particolare il PS e l'Unione delle città svizzere, chiedono misure più specifiche.

Buona parte dei Cantoni dubita però che il Consiglio federale si sia avvalso di tutto il margine d'azione disponibile nella trasposizione della direttiva UE sulle armi. La critica riguarda la mancanza di qualsiasi proporzione tra guadagno auspicato in termini di sicurezza e maggiori oneri amministrativi causati. A tale proposito si fa riferimento in particolare alle comunicazioni dei commercianti d'armi agli uffici cantonali delle armi, alle nuove prove che i tiratori sportivi devono produrre 5 e 10 anni dopo il rilascio dell'autorizzazione eccezionale e alla conferma del legittimo possesso di armi da fuoco acquisite ai sensi delle norme attuali ma che con le nuove norme rientreranno nella categoria delle armi vietate.

Le federazioni dei tiratori, le numerose società di tiratori e i privati che hanno preso parte alla procedura di consultazione rifiutando il progetto, in particolare a causa della nuova assegnazione di diverse armi da fuoco semiautomatiche, tra cui i fucili d'assalto 57 e 90, alla categoria delle armi vietate. Le norme applicabili alle persone che utilizzano o collezionano queste armi sono davvero troppo restrittive secondo le federazioni, le società e i privati citati.

Anche i commercianti d'armi valutano molto criticamente il progetto e rifiutano tra l'altro quanto stabilito a proposito delle citate comunicazioni agli uffici cantonali delle armi.

Inoltre suscita commenti critici il fatto che la distinzione tra le categorie di armi da fuoco sia effettuata, per quanto concerne la categoria A7, in base alla capienza del caricatore, o anche che i collezionisti debbano rendere conto dello scopo perseguito con la loro collezione. Si sollecita anche la maggiore precisazione di diverse disposizioni dell'avamprogetto. In particolare andrebbero introdotte le definizioni di «arma da fuoco portatile», «arma da fuoco corta» e «pratica regolare del tiro sportivo».

1 Consultazione

1.1 Procedura

Il 29 settembre 2017 il Consiglio federale ha dato avvio alla procedura di consultazione su un decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo al recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE). La procedura è durata fino al 5 gennaio 2018.

Sono stati invitati a esprimere il loro parere i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni interessate (Caccia Svizzera, Legalwaffen Schweiz [LEWAS], Pro Tell, Associazione degli armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati [ASA], Federazione sportiva svizzera di tiro [FST]).

1.2 Antefatti del progetto

Con l'Accordo di associazione a Schengen (AAS)¹ la Svizzera si è sostanzialmente impegnata nei confronti dell'UE a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen.

Il 17 maggio 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'UE hanno emanato la direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi². Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il documento precisa alcune norme della direttiva UE sulle armi e integra quest'ultima puntualmente con nuove disposizioni³.

Il 16 giugno 2017, nella sua nota di risposta il Consiglio federale ha notificato al Consiglio dell'UE che la direttiva (UE) 2017/853 potrà essere recepita e trasposta soltanto con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali». La Svizzera ha ora tempo fino al 31 maggio 2019 per concludere la procedura interna di approvazione e legislativa.

¹ RS 0.362.31

² Direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 (modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

³ Cfr. al riguardo Rapporto esplicativo, n. 1.2-1.4.

1.3 Contenuto del progetto

L'avamprogetto posto in consultazione concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note prevede in particolare adeguamenti dei seguenti punti della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi⁴ (LArm)⁵:

- integrazione delle armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8 nell'elenco delle armi da fuoco vietate (art. 5 LArm);
- condizioni per l'acquisto e il possesso (art. 28c–28e LArm) nonché per la conferma del legittimo possesso già in atto (art. 31 cpv. 2^{bis} e 3 e art. 42b LArm) di armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8;
- modalità di acquisto e possesso di caricatori ad alta capacità di colpi per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (art. 4 cpv. 2^{bis}, art. 15 cpv. 1, art. 16a e art. 31 cpv. 1, 2, 2^{ter} e 3 LArm);
- prescrizioni in materia di contrassegno (art. 18a cpv. 1 LArm) e di modifica (art. 19 cpv. 1–3 LArm) di armi da fuoco;
- introduzione di ulteriori obblighi contabili e di comunicazione per i commercianti di armi e gli intermediari in relazione alle transazioni da essi effettuate (art. 21 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter} LArm);
- creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio d'informazioni transfrontaliere (art. 32a cpv. 1, art. 32b cpv. 2 e 5 e art. 32c cpv. 3^{bis} LArm).

1.4 Pareri pervenuti

Complessivamente 2205 partecipanti alla procedura di consultazione hanno fatto pervenire un parere. Di questi, 2055 si sono associati al parere dell'FST (cfr. n. 2.1.2 [Altri]).

Il Rapporto sui risultati riepiloga ordinatamente i contenuti dei pareri pervenuti. I pareri individuali integrali si possono consultare su www.admin.ch (<www.admin.ch> > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse).

Cantoni

Tutti i Cantoni hanno presentato i loro pareri.

⁴ RS 514.54

⁵ Cfr. al riguardo Rapporto esplicativo, n. 4.

Partiti

Hanno presentato pareri i seguenti partiti: PBD, PPD, PLR, i Verdi, PVL, PS, UDC Svizzera (di seguito UDC), UDC Giura, UDC Neuchâtel e UDC Valais Romand.

Associazioni mantello

Hanno presentato pareri Economiesuisse, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l'Unione sindacale svizzera (USS), e l'Unione delle città svizzere.

L'Unione svizzera degli imprenditori e l'Associazione dei comuni svizzeri rinunciano espressamente a prendere posizione.

Altri pareri

Rientrano tra gli altri partecipanti alla procedura di consultazione l'FST, l'ASA, Pro Tell, LEWAS e Caccia Svizzera.

Sono state sentite anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP).

Altri partecipanti alla procedura di consultazione sono menzionati ai n. 2.1.1, 2.1.2 e 3.2.14.

2 Considerazioni generali

2.1 Panoramica articolata per partecipanti alla consultazione

2.1.1 Pareri sostanzialmente positivi

Di seguito si elencano i partecipanti alla consultazione che sostanzialmente approvano la trasposizione nel diritto svizzero della direttiva UE sulle armi modificata.

Cantoni

Il Cantone di Basilea Città approva integralmente il progetto, ritenendo che sfrutti il margine d'azione disponibile e tenga conto della tradizione svizzera del tiro.

Anche i Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Lucerna, San Gallo, Uri e Zurigo approvano in linea di principio il progetto, sottolineando come la trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata non debba pregiudicare l'associazione della Svizzera a Schengen e Dublino. Questi Cantoni chiedono al Consiglio federale di verificare ancora una volta se nella trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata vi sia ulteriore margine di manovra (Basilea Campagna, Uri, Zurigo) oppure propongono modifiche in tal senso dell'avamprogetto (Argovia, Basilea Campagna, Lucerna, San Gallo). Il Cantone di San Gallo suggerisce anche di verificare le ricadute del progetto in materia di diritto sulla caccia.

Anche i Cantoni di Vaud e Zugo approvano sostanzialmente il progetto di legge, pur richiedendo che siano apportate modifiche all'avamprogetto.

I Cantoni di Appenzello Interno, Grigioni, Sciaffusa e Soletta ricordano i vantaggi dell'associazione della Svizzera a Schengen, accennando però ai maggiori oneri derivanti dalle misure previste (tutti e quattro i Cantoni) e ai vantaggi in proporzione esigui in termini di sicurezza (Appenzello Interno, Grigioni, Soletta). Infine si dichiarano d'accordo con l'assegnazione delle armi da fuoco semiautomatiche in questione alla categoria delle armi vietate. Invitano comunque il Consiglio federale a rivedere il progetto.

Anche i Cantoni di Appenzello Esterno e Glarona dichiarano di approvare l'assegnazione delle armi da fuoco semiautomatiche in questione alla categoria delle armi vietate, pur invitando il Consiglio federale a rivedere il progetto.

I Cantoni di Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Ticino, Turgovia e Vallese condividono gli obiettivi della direttiva UE sulle armi (lotta all'abuso delle armi), pur affermando che le ulteriori misure previste non porteranno praticamente alcun vantaggio in termini di sicurezza, ma saranno causa di notevoli oneri. Respingono le modifiche della LArm proposte nella loro versione attuale.

Nemmeno il Cantone di Obvaldo si dichiara contrario in linea di principio alla trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata, ma respinge le modifiche della LArm proposte nella loro versione attuale.

Partiti

Il PBD sostiene il progetto.

Anche il PVL vede con favore il progetto, ma propone alcune modifiche.

A sua volta il PLR approva il previsto recepimento nel diritto svizzero della direttiva UE sulle armi modificata, pur criticandone alcuni elementi.

Il PS e i Verdi condividono l'orientamento generale del progetto. Il PS chiede però misure più specifiche. I Verdi ritengono inoltre criticabile il fatto che alla circolazione delle armi, in particolare quelle d'ordinanza, non siano state poste maggiori restrizioni.

Il PPD ricorda che per la Svizzera la partecipazione a Schengen riveste un interesse notevole. Ritiene però che occorra interrogarsi se, con la vigente LArm, la Svizzera non disponga già di una base sufficiente per soddisfare ampiamente gli scopi della direttiva UE sulle armi.

Altri

La CDDGP approva sostanzialmente il recepimento della direttiva UE sulle armi rivista, ritenendo l'ulteriore partecipazione della Svizzera all'acquis di Schengen irrinunciabile se si vuole garantire la sicurezza interna. La Conferenza invita però il Consiglio federale a esaminare di nuovo con sistematicità l'avamprogetto nel quadro di quanto prescritto dalla direttiva UE, per verificare se vi siano margini per la riduzione degli oneri amministrativi a carico di autorità e privati.

Anche la CG MPP fa riferimento ai vantaggi dell'associazione della Svizzera a Schengen. La Conferenza dichiara di approvare l'assegnazione delle armi da fuoco semiautomatiche in questione alla categoria delle armi vietate, tuttavia invita il Consiglio federale a rivedere il progetto.

Hanno presentato pareri in linea di principio positivi anche:

- Economiesuisse (d'accordo con il progetto);
- l'Unione delle città svizzere (condivide l'orientamento generale ma chiede misure più specifiche);
- la Fédération des Entreprises Romandes (piuttosto favorevole; con riserva in quanto la sezione FER Valais non si associa al parere).

Questi partecipanti alla consultazione ricordano in particolare l'importanza della lotta all'abuso delle armi e della salvaguardia dell'associazione della Svizzera a Schengen. Per ragioni di chiarezza, nel prosieguo non si farà però espresso riferimento a ciò. Singole argo-

mentazioni specifiche sono state integrate nel testo.

Hanno presentato pareri in linea di principio positivi anche:

- l'USS (che parla della protezione degli impiegati da azioni violente compiute con armi);
- Terre des Hommes Svizzera (che si associa al parere del PS);
- il Consiglio svizzero per la pace e i Medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera (entrambi si associano estesamente al parere del PS) nonché la Società svizzera di psichiatria e psicoterapia, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), le Donne per la pace in Svizzera e le Donne protestanti in Svizzera (che pure sollecitano misure più specifiche);
- Nicolas Puijpe, Vernayaz (con numerose proposte di modifica).

Nemmeno questi partecipanti alla consultazione saranno menzionati nel prosieguo per ragioni di chiarezza.

2.1.2 Pareri negativi

Qui di seguito si elencano i partecipanti alla consultazione che hanno espresso parere contrario alla trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata o che respingono la modifica della LArm.

Cantoni

Il Cantone di Nidvaldo afferma di ritenere di portata decisamente troppo ridotta l'esito del negoziato della delegazione svizzera per i collezionisti, i musei e i tiratori sportivi nonché riguardo alla cessione in proprietà delle armi d'ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.

Il Cantone di Svitto si dichiara contrario alla modifica della LArm. Nuove norme non risolveranno i problemi. Comporteranno invece ulteriori incertezze e maggiori costi.

Partiti

L'UDC e l'UDC Neuchâtel respingono la modifica della LArm.

Anche l'UDC Valais Romand e l'UDC del Cantone del Giura respingono il progetto, richiamandosi integralmente al parere di Pro Tell. Per ragioni di chiarezza, nel prosieguo non si farà espresso riferimento a ciò.

Altri

L'FST, l'ASA, Pro Tell e LEWAS rigettano la modifica della LArm.

Numerose altre organizzazioni (in particolare società di tiro) e privati si associano sostanzialmente al parere dell'FST, facendovi direttamente riferimento o riprendendo in tutto o in parte affermazioni dell'FST. In particolare, rientrano in questo gruppo di partecipanti alla consultazione Caccia Svizzera e l'iniziativa «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!» (Giù le mani dalla legislazione svizzera sulle armi). Un elenco di tutte le organizzazioni che analogamente si associano all'FST è riportato in allegato. I privati che si associano al parere dell'FST si possono ricavare dall'elenco «Pareri 5» pubblicato su www.admin.ch unitamente al Rapporto sui risultati (<www.admin.ch> > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse).

Hanno presentato pareri negativi anche:

- USAM
- Conferenza nazionale delle associazioni militari mantello (CNAM);
- Società svizzera degli Ufficiali (SSU);
- Associazione svizzera di sottufficiali (ASSU);
- Swiss Olympic;
- Federazione svizzera di tiro dinamico;
- Associazione svizzera di tiro su sagome metalliche;
- Società svizzera di tiro di medio calibro;
- Swiss Clay Shooting Federation (SCSF);
- Gruppo d'interesse dei collezionisti d'armi in Svizzera;
- Associazione svizzera dei tiratori veterani;
- Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI);
- Associazione per una Svizzera sicura;
- *le seguenti ulteriori organizzazioni:* USS Assicurazioni, Verein Groupe Giardino, Centre Patronal, Verein Pro Festungswerke Seetal-Alvier, Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal, Société Vaudoise des Carabiniers, Société de Tir du Corps de Police de Lausanne, Carabiniers d'Yverdon, Société de Tir Aubonne, Shooting Club Züri Leu, Société Genevoise de Tir Tactique, Société Neuchâteloise de Tir Sportif, Schützengesellschaft der Stadtpolizei Zürich, Verband bernischer Schützenveteranen, Zürcher Schützenveteranen-Vereinigung Bezirke Zürich und Dietikon, Thurgauer Veteranenschützenverband, Nordwestschweizerische Waffensammler-Gesellschaft, Club der Waffensammler Zürich, Unteroffiziersverein Uster, UOV Dachs, European Military Press Association (Svizzera), Van de Kibi Sicherheitsdienst, Verein Schweizer Vorderladerschützen, SwissGuns, B&T AG, Augustus fine Antiquities GmbH;
- *i seguenti privati:* consigliera nazionale Céline Amaudruz (Ginevra), Maria Bachmann (Urnäsch), famiglia Berger (Lupfig), Christiane Blanc (Forel-Lavaux), Olivier Bochatay (Vernayaz), Roland Bodmer (Collex), Philippe Brera (Apples), Hans Brunner (Esslingen), Serge Brunner (Esslingen), Roger Burges (San Gallo), André Decurnex (Rolle), Stefan Elkjaer (Binz), Bernard Erlicz (Friburgo), Georg Frey (Dielsdorf), Friedrich Friedli (Matran), Marcel Gassner (Spreitenbach), Roland Giger (Scherzingen), Michel Grosbois (Gland),

Jean-Claude Guillen (Siviriez), Mathias Humm (Steinmaur), Linus Hüsler (Ueken), Ines Elena Kessler (Tägerwilen), Nadine Keller (Gossau), Peter Kupferschmied (Villars-sur-Glâne), Patrick Lagger (Martigny), Hansjörg Lehmann (Muhen), Hans Maag (Gland), Hubert Marty (Chézard), Jean-Louis Meylan (Prilly), Sylvain Michoud (Collombey), Armida Montagnero (Berna), Roland Muller (Prangins), Max Müller (Seuzach), P. Perrenoud (Neuchâtel), M. Röthlisberger (Menzingen), Frank R. Ruepp (Richterswil), Herbert Ruepp (Soletta), Ronald Ruepp (Forch), Jérôme Salgat (Isérables), Werner Schaad (Pfeffingen), Roger Schönthal (Berna), Laurence Sottas (Gland), Ulrich Stoller (Bösingen), Patrick Tritten (Veyrier), Natalia Tyukavkina (Prilly), Ruedi Umbricht (Gränichen), Stéphane Valentini (Carouge), Eric Vita (residenza non nota), Hans von Atzigen (Spreitenbach), Dieter Widmer (Aesch), Hansjörg Wieland (Reichenbach), Bruno Wyss (Dübendorf), Nicolas Youssoufian (Yvonnand).

Le argomentazioni prodotte da questi partecipanti alla consultazione corrispondono ampiamente a quelle riportate ai numeri 2.2.2 e 3.2. Per ragioni di chiarezza, nel prosieguo non si farà espresso riferimento a ciò. Singole argomentazioni specifiche sono state integrate nel testo.

2.2 Panoramica per argomenti

2.2.1 Argomenti a favore della trasposizione prevista

Di seguito si riepilogano in breve i principali argomenti prodotti dai partecipanti alla procedura di consultazione a favore dell'avamprogetto nella versione attuale.

Migliorata protezione contro l'abuso di armi

Il PS sostiene che dall'entrata in vigore della LArm nel 1999 la Svizzera ha progressivamente intensificato la lotta contro l'abuso di armi. Grazie alle misure adottate, il numero di morti per colpo d'arma da fuoco negli ultimi 20 anni si è più che dimezzato, passando da oltre 460 a circa 200 l'anno (inclusi i suicidi). È quindi opportuno proseguire su questa strada collaudata e sperimentata. Considerate le positive esperienze maturate nella lotta contro l'abuso, le migliori che il progetto di legge apporta alla legislazione svizzera sulle armi vanno viste con occhio favorevole. La creazione di uno standard elevato uniforme a livello europeo contribuirà ad aumentare il grado di sicurezza in tutta l'Europa. Infatti il terrorismo e la criminalità organizzata possono essere combattuti con efficacia solo agendo sul piano internazionale.

Anche i Verdi sostengono che la detenzione domestica di armi da fuoco aumenti il rischio di suicidi e di (tentati) omicidi.

Il PBD afferma che vada visto con favore l'intento della direttiva UE sulle armi modificata di migliorare la tracciabilità delle armi.

Importanza dell'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino

I Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Lucerna, San Gallo, Uri e Zurigo nonché la CDDGP sottolineano come non debba essere messa a repentaglio l'associazione della Svizzera agli accordi di Schengen e di Dublino. Si dà particolare risalto allo scambio di informazioni legato a Schengen dal quale dipendono gli organi di sicurezza (Zurigo, Lucerna). Si ipotizza anche un aumento delle procedure d'asilo nel caso venga meno la cooperazione nel quadro degli accordi di Dublino (San Gallo).

Anche il PBD asserisce che se non si dà seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ne conseguirà la fine della cooperazione nel quadro degli accordi di Schengen e di Dublino, con rischio di conseguenze negative per la Svizzera. Ad esempio la polizia non avrebbe più accesso al Sistema d'informazione di Schengen, la Svizzera perderebbe molti turisti con il venir meno del visto Schengen e i richiedenti l'asilo respinti in Europa cercherebbero in Svizzera un'altra chance, rischiando quindi di far incrementare il numero di richiedenti l'asilo, di rendere le procedure più lunghe e di cagionare maggiori costi.

Anche il PVL sostiene che il mancato recepimento della direttiva UE sulle armi modificata potrebbe comportare la fine dell'AAS. Una conseguenza comunque da evitare, in quanto la fine dell'adesione a Schengen comporterebbe per la Svizzera non solo gravi ripercussioni negative in materia di politica della sicurezza, ma ostacolerebbe notevolmente anche gli scambi sul piano economico e sociale tra Svizzera e UE.

Anche i Cantoni di Appenzello Interno, Grigioni, Sciaffusa e Soletta, il PPD e la CG MPP fanno riferimento ai vantaggi dell'associazione della Svizzera a Schengen.

Trasposizione pragmatica

Il PLR si dichiara favorevole a una legislazione liberale in materia di armi che tenga conto delle tradizioni svizzere. Le leggi svizzere sulle armi esprimono l'idea tipicamente svizzera del rapporto tra Stato e cittadino non ispirato a fini di controllo ma basato su fiducia e responsabilità personale. Per il PLR è quindi fuori discussione la necessità che il recepimento della direttiva UE sulle armi non metta a rischio la tradizione svizzera del tiro. Il partito approva pertanto che non si tocchi la cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari, che i tiratori sportivi e i collezionisti possano continuare ad acquisire tutti i tipi di armi, che l'obbligo di appartenere a una società non sia assoluto e che il progetto non preveda l'istituzione di un registro nazionale delle armi.

Il PBD afferma che le proposte del Consiglio federale sono pragmatiche, ragionevoli e realizzabili. Tengono conto delle prassi concrete e in particolare delle richieste di tiratori e cacciatori. Anche il Cantone di Basilea Città si esprime in questo senso.

2.2.2 Argomenti contrari alla trasposizione prevista

Di seguito si riepilogano in breve i principali argomenti prodotti dai partecipanti alla procedura di consultazione di cui ai numeri 2.1.1 e 2.1.2 in relazione alle proprie proposte di modifica o al rifiuto del progetto.

Dimensione istituzionale di una legislazione liberale in materia di armi

Pro Tell sottolinea come il diritto alle armi sia ben radicato nella tradizione confederale. In Svizzera il problema del possesso di armi è indissolubilmente legato alla questione dell'indipendenza e della sovranità del Paese. Una legislazione liberale in materia di armi è anche espressione del reciproco rispetto tra Stato e cittadini. Un aspetto che si manifesta anche in materia di armi d'ordinanza. L'arma d'ordinanza che i nostri soldati custodiscono a casa durante il periodo in cui prestano servizio e che, quando sono prosciolti dagli obblighi militari, possono tenere, è un segno di fiducia tra Stato e cittadini unico in tutto il mondo.

Anche i Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, San Gallo e Obvaldo, oltre alla CG MPP e all'UDC Neuchâtel, si esprimono analogamente.

Decisioni finora assunte da Parlamento e Popolo

L'UDC, l'UDC Neuchâtel, l'FST, l'ASA, LEWAS e i Cantoni di Appenzello Esterno, Ginevra, Svitto e Ticino criticano che l'avamprogetto contiene norme già respinte da Popolo e Parlamento. L'obbligo di far convalidare il legittimo possesso di armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica della LArm, equivarrebbe quindi a una registrazione a posteriori, già respinta da Popolo e Parlamento nel 2011 e nel 2015. L'FST precisa inoltre che chi volesse in futuro acquisire un'arma da fuoco delle categorie A6–A8 dovrà essere obbligatoriamente iscritto a una società di tiro o dimostrare che l'arma viene regolarmente utilizzata per il tiro sportivo, oppure dovrà trattarsi di un collezionista. Questa norma equivale a una clausola del bisogno, respinta dal popolo nel 2011. L'UDC osserva che l'avamprogetto prevede un'analogha prova della necessità anche per i collezionisti.

Anche Pro Tell si riferisce in diversi punti alla votazione popolare del 2011.

Sproporzione dell'avamprogetto

Secondo l'FST, l'ASA e Pro Tell l'avamprogetto è incongruo poiché impone limitazioni alle persone che detengono armi legalmente, senza però ridurre in misura sostanziale il rischio di abuso delle armi. L'FST sostiene che la direttiva UE sulle armi modificata e l'avamprogetto non centrano l'obiettivo di impedire attacchi terroristici. Si tratterebbe invece di una proposta fittizia, che sanziona principalmente chi detiene armi legalmente, ma non prevede

ad esempio misure di contrasto alla pericolosa pratica del traffico di armi illegali. Dato che la Svizzera già dispone di un'efficace legge sulle armi, la previsione di ulteriori inasprimenti è semplicemente eccessiva. Anche Pro Tell, LEWAS e l'UDC Neuchâtel si esprimono in tal senso.

Anche molti Cantoni sono del parere che il progetto non comporti praticamente alcun vantaggio in termini di sicurezza. In particolare non sarebbe in grado di impedire attacchi terroristici con armi da fuoco. Il Cantone Ticino afferma che le misure proposte sono un semplice palliativo. Non è quindi da escludere che così facendo si vada ad alimentare ancor di più il traffico di armi.

Anche il PPD osserva come in sede di attuazione del progetto si debba preservare la proporzionalità tra i rischi per la sicurezza, gli oneri per i Cantoni e le esigenze di tiratori e sportivi.

Assenza di pragmatismo nella trasposizione della direttiva UE sulle armi

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio federale, l'FST, l'ASA e Pro Tell ritengono che, considerati gli inasprimenti previsti, non si possa parlare di attuazione pragmatica della direttiva UE sulle armi modificata.

L'FST sottolinea altresì che il Popolo ha approvato l'adesione a Schengen e Dublino nel 2005 ritenendo – come riportato nella documentazione relativa alla votazione – che i timori circa l'introduzione di pesanti limitazioni nel diritto svizzero in materia di armi fossero infondati. L'avamprogetto prevede però ora proprio pesanti limitazioni. Anche Pro Tell, LEWAS e l'UDC Neuchâtel rinviando allo specifico passaggio nei documenti relativi alla votazione.

Anche l'UDC afferma che la prevista trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata comporterebbe grosse limitazioni senza che ve ne sia obiettiva ragione.

Buona parte dei Cantoni e il PPD dubitano a loro volta che nella trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata sia stato sfruttato tutto il margine d'azione disponibile.

Ripercussioni sui Cantoni

Gran parte dei Cantoni si sofferma sugli oneri aggiuntivi previsti in futuro a loro carico (cfr. i n. 3.2 e 4). Anche vari altri partecipanti alla consultazione citano tale aspetto. Il PPD afferma che l'attuazione dell'avamprogetto comporterebbe consistenti oneri burocratici aggiuntivi nei Cantoni, che probabilmente determinerebbero anche un maggiore fabbisogno di personale e maggiori costi.

Ripercussioni sulla società e l'economia

L'USAM osserva che l'avamprogetto comporterà consistenti oneri aggiuntivi e costi di regolamentazione, descritti solo in modo vago nei documenti esplicativi.

Secondo l'FST il fatto di catalogare in futuro le armi da fuoco semiautomatiche in questione tra le armi vietate, comporterà un grave danno alla pratica del tiro in Svizzera (cfr. n. 3.2.1 [Pareri negativi]).

L'ASA afferma che l'obbligo di segnalare le transazioni per via elettronica entro 10 giorni al competente ufficio cantonale delle armi comporterà enormi oneri aggiuntivi per gli armaioli (cfr. n. 3.2.7 [Comunicazione elettronica]).

Causa pendente dinanzi alla Corte europea di giustizia

L'FST ricorda che la Repubblica Ceca ha presentato, in relazione alla direttiva UE sulle armi, ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), adducendo tra l'altro che la difesa contro il terrorismo rientra nella sfera di competenza dei singoli Stati, per cui l'UE non è competente in materia di modifica della direttiva UE sulle armi. L'FST reputa quindi che prima di recepire questa modifica, la Svizzera debba attendere la decisione della CGUE al riguardo.

Anche Pro Tell e LEWAS fanno riferimento al ricorso presentato dalla Repubblica Ceca alla CGUE. Le sorti della direttiva UE sulle armi modificata sarebbero quindi assolutamente incerte (Pro Tell). La Svizzera non dovrebbe pertanto procedere ad alcuna trasposizione prima che non sia stata chiarita la legittimità della direttiva UE sulle armi modificata (LEWAS).

Densità normativa

L'FST, l'ASA e Pro Tell ritengono inoltre che l'avamprogetto non sia sufficientemente preciso. La normativa lascia, a torto, la definizione di molte questioni a chi emanerà le ordinanze. L'FST si aspetta inoltre che si renderanno necessarie decisioni giudiziarie chiarificatrici.

Secondo l'FST sono in particolare le condizioni per l'acquisizione e il possesso delle armi in futuro considerate vietate ad essere formulate in maniera talmente imprecisa da rendere probabile che la vera e propria «legge» sarà disponibile solo dopo l'emanazione di ordinanze e decisioni giudiziarie chiarificatrici. In questo modo verrebbe però minato il principio dell'attività legislativa parlamentare e non si potrebbe garantire la protezione dall'arbitrio sancita dalla Costituzione.

3 Il progetto nel dettaglio

3.1 Approvazione dello scambio di note

Alcuni partecipanti alla consultazione respingono la modifica della LArm, ma non si dichiarano contrari all'approvazione dello scambio di note: l'UDC vede con favore il recepimento della direttiva UE sulle armi modificata. Allo stesso tempo occorre mettere in chiaro che non vi è alcuna necessità di intervenire a livello legislativo, poiché la Svizzera già dispone di una rigorosa normativa in materia di armi. Anche l'FST e LEWAS sostengono che la Svizzera dispone già di un'efficace legge sulle armi, più che rispondente a quanto richiesto dalla direttiva UE sulle armi modificata. Lo scambio di note può quindi essere approvato senza dover modificare la LArm.

Invece Pro Tell sostiene che la Confederazione dovrebbe comunicare all'UE il rigetto della direttiva (UE) 2017/853, vale a dire che dovrebbe rifiutarsi di dare attuazione alla direttiva. Inoltre Pro Tell invita il Consiglio federale a tornare, a conclusione della procedura di consultazione, a negoziare con l'UE in relazione alla direttiva (UE) 2017/853.

A sua volta, il Cantone di Svitto si dichiara contrario all'approvazione dello scambio di note, nella convinzione che si debba ritenere che il comitato misto, soppesati tutti gli interessi in campo, giungerebbe alla conclusione di portare comunque avanti l'AAS e che la Svizzera, con il suo sistema di servizio obbligatorio e la storica tradizione del tiro, sia un caso speciale.

3.2 Modifica della legge sulle armi

3.2.1 Considerazioni generali sull'inserimento di determinate armi da fuoco semiautomatiche nella categoria delle armi vietate

Pareri positivi

I Cantoni dei Grigioni, di Sciaffusa e Soletta si dichiarano esplicitamente d'accordo con l'assegnazione delle armi da fuoco semiautomatiche in questione alla categoria delle armi vietate.

Il PS afferma di approvare il fine di limitare l'accesso alle armi semiautomatiche in tutta l'Europa. Tali armi hanno avuto un ruolo cruciale in diversi devastanti attentati terroristici ed è opportuno che finiscano solo nelle mani dei servizi di protezione militari e di polizia e – sulla scorta di autorizzazioni speciali – di tiratori sportivi che possano dimostrare di allenarsi con regolarità e di partecipare a gare.

Il PLR osserva che l'assegnazione di determinate armi alla categoria delle armi vietate è una scelta infelice, ma ciò non comporta un'autentica deresponsabilizzazione del possessore di

armi o la criminalizzazione di tale possesso, poiché in pratica è comunque ancora possibile acquistare qualsiasi tipo di arma. Il PLR approva altresì che la cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza da scorte dell'esercito non debba essere soggetta a nuove norme, prendendo alla lettera quanto argomentato dal Consiglio federale, secondo cui gli impedimenti all'acquisizione di un'arma rimarranno analoghi a quelli vigenti oggi. Ciò significa in definitiva che le autorità competenti non potranno usare l'autorizzazione eccezionale come pretesto per porre rigidi limiti all'acquisizione di armi.

Pareri negativi

L'FST e Pro Tell ritengono che si debba evitare di vietare determinate armi semiautomatiche, tra le quali anche i fucili d'assalto 57 e 90. Sono centinaia di migliaia i cittadini in possesso di tali tipi di armi. L'avamprogetto comporterebbe quindi un pericoloso cambiamento paradigmatico: l'odierno diritto al possesso di armi (possesso consentito in assenza di dubbi fondati circa la persona del possessore) si trasformerebbe in un diritto d'eccezione (possesso consentito solo in via eccezionale). Anche LEWAS si pronuncia in tal senso.

L'UDC sostiene altresì che l'assegnazione di armi oggi rientranti nella categoria B alla categoria A soggetta a obbligo di autorizzazione eccezionale rappresenti l'inizio dell'opera di «disarmo» dei privati possessori di armi. Anche l'UDC osserva che, essendo qui interessati i fucili d'assalto 57 e 90, centinaia di migliaia di cittadini si trasformerebbero da un giorno all'altro da legali possessori d'armi a detentori di un'arma vietata. Pertanto sarebbero tenuti a tollerare qualsiasi imposizione in nome di misure del tutto inutili ai fini della lotta al terrorismo.

L'UDC Neuchâtel osserva come la Costituzione federale preveda che la Confederazione emanasse norme contro l'abuso delle armi. La direttiva UE sulle armi modificata andrebbe oltre.

L'FST osserva inoltre come il fatto che in Svizzera le diffusissime armi semiautomatiche finora soggette al semplice obbligo di autorizzazione saranno vietate in futuro, danneggerà gravemente la pratica del tiro in questo Paese. Il solo termine «arma vietata» avrà un effetto deterrente su potenziali tiratori. L'avamprogetto sconvolgerebbe completamente l'ordine attuale perfettamente funzionante tra possessori di armi soggette all'obbligo di comunicazione (cacciatori, tiratori sportivi), armi soggette all'obbligo di autorizzazione (tiratori a titolo ricreativo e tiratori sportivi) e armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale (collezionisti), comportando, come nel 2008, ad anni di incertezza giuridica.

Secondo LEWAS il fatto di dover praticare in futuro il tiro sportivo con attrezzatura sportiva vietata farebbe sorgere l'impressione che gli atleti interessati facciano qualcosa di vietato. Ciò nuocerebbe alla loro reputazione e danneggerebbe gravemente l'immagine della pratica del tiro in Svizzera.

Anche il Cantone di Friburgo sostiene che, a causa dei requisiti più restrittivi per l'acquisizione di armi (e delle tasse più elevate legate alle autorizzazioni eccezionali), nell'attività di tiro in campagna e di tiro obbligatorio in futuro ci sarebbero meno tiratori e quindi diminuirebbe anche il numero di iscritti alle società di tiro. Queste società sarebbero

quindi tenute a mettere in conto una diminuzione delle proprie risorse (contributi), pur dovendo continuare a svolgere il proprio compito di offrire l'attività di tiro obbligatorio. Anche l'UDC Neuchâtel si pronuncia analogamente.

Anche il PPD asserisce che non si possa accettare che tradizioni svizzere come quella del tiro siano inutilmente soggette a limitazioni.

L'ASA è a sua volta contraria allo spostamento delle armi semiautomatiche in questione nella categoria delle armi vietate. In particolare le armi d'ordinanza acquisite dall'amministrazione militare dovrebbero essere soggette anche in futuro al «normale» obbligo del permesso d'acquisto.

Anche LEWAS suggerisce di mantenere almeno l'eccezione di cui al vigente articolo 5 capoverso 6 LArm per le ex armi d'ordinanza. Questa scelta si può motivare adducendo che la modifica apportata dallo Stato trasformando tali armi in armi da fuoco semiautomatiche sarà attuata e controllata in modo tale da rendere le armi così modificate funzionalmente equivalenti ad armi semiautomatiche all'origine.

Anche i Cantoni di Neuchâtel, Ticino e Vaud ritengono che l'articolo 5 capoverso 6 andrebbe mantenuto ai fini di preservare le tradizioni legate all'arma d'ordinanza svizzera (Ticino) o perché la soppressione dell'eccezione causerebbe molti problemi a seguito dell'elevato numero di armi di questo tipo (Neuchâtel, Vaud).

I Cantoni di Ginevra e Giura criticano l'inserimento nella categoria delle armi vietate considerato che si tratta di armi estremamente comuni e difficilmente si potrebbero negare autorizzazioni eccezionali in virtù della nuova normativa. Si registrerebbe pertanto il rilascio di un gran numero di autorizzazioni di questo genere, che quindi perderebbero il loro carattere eccezionale.

Distinzione tra le categorie in base alla capacità del caricatore

L'FST, Pro Tell, LEWAS e diversi Cantoni criticano che la distinzione tra armi soggette all'obbligo di permesso d'acquisto e armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sarà effettuata anche in base alla capienza del caricatore.

Al riguardo sostengono innanzitutto che ciò non comporterà maggiore sicurezza. Pro Tell sostiene che il divieto di caricatori ad alta capacità di colpi non è idoneo a contrastare il terrorismo o altri tipi di abuso delle armi. Ciò vale anche nel caso in cui si possa davvero limitare con efficacia la disponibilità di tali caricatori. Uno studio compiuto negli USA sulla dinamica degli attacchi compiuti da folli omicidi con armi semiautomatiche indica che la capienza del caricatore non è rilevante in relazione al numero di vittime causate.

Anche il Cantone di Turgovia osserva che la pericolosità di un'arma non si definisce in base alla capienza del caricatore, ma al calibro e al tipo di munizione e all'eventuale funzione di tiro a raffica. Non ha dunque alcun senso classificare i caricatori. Vari altri Cantoni si pronunciano analogamente: la definizione della capienza del caricatore non ha senso (Argovia). Il

passaggio dalla categoria B alla A solo in base alla dimensione del caricatore è eccessivo (Lucerna). Due caricatori da 10 colpi non sono meno pericolosi di uno da 20. È altresì più logico stabilire la pericolosità di un'arma in base alle sue caratteristiche invece che alla capacità del caricatore, che non è considerato parte essenziale di un'arma (Ticino).

Si fa poi riferimento anche a problemi di attuazione dell'eventuale distinzione in base alla capacità del caricatore. L'FST osserva che tale modalità contrasta sia con la prassi corrente che con il normale buon senso. Riporta l'esempio di un caricatore con una capacità di 18 cartucce compatibile sia con armi da fuoco corte che con armi da fuoco portatili. Non è chiaro come la LArm debba essere applicata in tale caso in conformità ai principi dello stato di diritto (cfr. a tale proposito anche le osservazioni dell'ASA relativamente all'art. 4 cpv. 2^{bis}). Pro Tell afferma che quasi tutte le armi da fuoco semiautomatiche possono essere equipaggiate con caricatori di capacità superiore a 10 o 20 cartucce. In questo modo si verificherebbe una situazione di grande incertezza nell'applicazione della legge ovvero di fatto sarebbe vietata qualsiasi comune arma da fuoco semiautomatica (cfr. in merito le considerazioni sull'art. 5 cpv. 1 lett. c). LEWAS considera che, in base alla prevista normativa, una persona già in possesso di un caricatore ad alta capacità di colpi potrà acquistare un'arma da fuoco semiautomatica a percussione centrale solo con un'autorizzazione eccezionale, mentre a chiunque altro basterà un semplice permesso d'acquisto. Questo stato di cose rappresenta un'inaccettabile disparità giuridica.

I Cantoni di Berna, Giura e Ticino sono a loro volta del parere che questa normativa sia difficile da mettere in pratica. È più logico stabilire la pericolosità di un'arma in base alle sue caratteristiche invece che alla capacità del caricatore, che non è considerato parte essenziale di un'arma (Ticino). Mentre è praticamente impossibile trovare sul mercato caricatori da 10 cartucce per armi da fuoco portatili, si presume che in Svizzera siano in circolazione diverse decine di migliaia di caricatori con capacità maggiore, come quelli finora utilizzati (Berna).

Infine si osserva che la normativa può essere facilmente elusa. Il Cantone di Turgovia afferma che è perfettamente possibile e addirittura previsto che determinati caricatori possano essere usati su diversi tipi di arma. Sarebbe impossibile impedire un utilizzo abusivo in questo senso. Inoltre i caricatori, ad esempio nel fucile d'assalto 90, sono facilmente accoppiabili. Anche il Cantone di Argovia sostiene che non è del tutto comprensibile che chiunque intenda acquisire un fucile d'assalto unitamente a un caricatore da 20 colpi abbia bisogno di un'autorizzazione eccezionale, mentre i caricatori non sono considerati parte essenziale dell'arma ed è quindi possibile acquistare separatamente un caricatore da 20 colpi senza autorizzazione. C'è da temere che in tale ambito si verifichino massicci abusi. Anche il Cantone del Giura afferma che la normativa è facilmente eludibile.

In alternativa alle norme previste, il Cantone Ticino propone di far rientrare i caricatori ad alta capacità di colpi fra gli accessori di armi e assoggettarli direttamente al regime dell'autorizzazione eccezionale. Se non si darà seguito a questa proposta, si devono prevedere per l'acquisizione di armi da fuoco domande unificate con cui la competente autorità possa valutare se sia necessario un permesso d'acquisto o un'autorizzazione eccezionale. L'autorità deve in questo caso essere in grado di comprendere il tipo di caricatore che il ri-

chiedente intende acquisire. I Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese si associano a questa proposta.

Anche il Cantone del Giura ritiene che una soluzione pragmatica potrebbe consistere nel considerare i caricatori ad alta capacità di colpi come accessori per armi vietati. In tale contesto si potrebbero prevedere autorizzazioni eccezionali, in particolare per il tiro sportivo.

Il Cantone di Ginevra osserva che la modifica legislativa non dovrebbe riguardare le armi per il tiro sportivo e d'ordinanza, ma solo i caricatori ad alta capacità di colpi, che andrebbero considerati accessori vietati.

La proposta di considerare i caricatori ad alta capacità di colpi come accessori di armi e di assoggettarli direttamente al regime dell'autorizzazione eccezionale risponde anche alla volontà del PS e dell'Unione delle città svizzere, che respingono l'ipotesi di equiparare l'acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi all'acquisto di semplici munizioni.

Nuova classificazione delle armi di lunghezza riducibile

Pro Tell non ravvisa alcun motivo per cui le armi debbano essere soggette a speciali divieti in base alla loro lunghezza.

Secondo il Cantone di Turgovia il divieto relativo alle armi da fuoco portatili che grazie al calcio possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm comporterebbe problemi analoghi a quelli causati dai caricatori ad alta capacità di colpi. Calci pieghevoli e telescopici possono essere liberamente acquistati e montati su armi compatibili.

Il Cantone di Ginevra propone di non considerare l'arma, ma di classificare il calcio pieghevole («crosse rétractable») come accessorio vietato.

I Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese sostengono che i venditori dei calci in questione dovrebbero informare gli acquirenti circa la lunghezza da osservare al fine di determinare il tipo di autorizzazione necessaria. Anche i titolari di una patente di commercio di armi devono essere informati al riguardo.

Controlli

Pro Tell segnala che l'avamprogetto non prevede modifiche all'attuale articolo 29 LArm, che prescrive controlli presso i titolari di autorizzazioni. I possessori di armi semiautomatiche che in futuro rientreranno nella categoria delle armi vietate e saranno quindi acquisite in forza di un'autorizzazione eccezionale, devono prepararsi a controlli regolari di polizia.

3.2.2 Articolo 4 (Definizioni)

Precisazione ulteriore delle definizioni di «arma da fuoco corta» e «arma da fuoco portatile»

L'FST osserva che una parte sostanziale delle disposizioni modificate si basa sulla distinzione tra armi da fuoco corte e armi da fuoco portatili. Questa distinzione potrebbe essere determinante al fine di stabilire se un possessore di armi posseda un'arma proibita o semplicemente un'arma soggetta all'obbligo di autorizzazione. Tuttavia, non esiste alcuna definizione vincolante di queste nozioni. Ciò crea notevoli problemi in sede di attuazione. Ad esempio non è chiaro cosa fare in caso di armi che, a seguito dell'applicazione di una calciatura apposita, possono appartenere sia alla categoria delle armi da fuoco portatili che a quella delle armi da fuoco corte.

Anche i Cantoni di Appenzello Esterno, Grigioni e Turgovia, oltre al PVL e all'Unione delle città svizzere, si dicono favorevoli alla precisazione delle nozioni di «arma da fuoco portatile» e «arma da fuoco corta». Il Cantone di Appenzello Esterno propone di precisare che le armi da fuoco con appoggio sulla spalla sono armi da fuoco portatili.

Secondo il Cantone di Soletta, i termini «arma da fuoco portatile» e «arma da fuoco corta» devono essere definiti almeno nei documenti complementari.

Definizione di «caricatore ad alta capacità di colpi» (art. 4 cpv. 2^{bis})

L'ASA osserva che ci sono armi che andrebbero classificate come armi da fuoco portatili, ma che sono dotate di calibro e caricatore da armi da fuoco corte. È anche possibile che un'arma da fuoco corta abbia il calibro di un'arma da fuoco portatile. I caricatori andrebbero quindi distinti in base al calibro (anziché in base al tipo di arma impiegata). Devono essere definiti caricatori ad alta capacità di colpi quelli contenenti più di 20 «cartucce da arma da fuoco corta» o più di 10 «cartucce da arma da fuoco portatile».

LEWAS si associa a questa proposta. La distinzione per tipo di cartuccia rispetta molto meglio il principio della certezza del diritto.

Pro Tell segnala che il termine tedesco per caricatore «Ladevorrichtung» è un «europeismo», oltretutto impreciso. In Svizzera ricorre più frequentemente la nozione «Magazin». Anche l'articolo 51 capoverso 2 dell'ordinanza del 2 luglio 2008⁶ sulle armi (OArm) parla di «Magazin». Lo stesso dicasi per il termine francese «chargeur» utilizzato nell'avamprogetto (in luogo di «magasin»).

Circa la critica di fondo alla distinzione tra le categorie in base alla capienza del caricatore, si veda il n. 3.2.1.

⁶ RS 514.541

3.2.3 Articolo 5 (Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi)

Divieto di possedere armi da fuoco della categoria A (art. 5 cpv. 1 [frase introduttiva])

L'ASA segnala che finora erano vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione e l'importazione di armi da fuoco della categoria A. In futuro ne sarà vietato anche il possesso. Questa norma andrebbe tralasciata.

Delimitazione delle armi da fuoco della categoria A7 (art. 5 cpv. 1 lett. c)

Pro Tell sostiene che la clausola di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c è fuorviante e non soddisfa assolutamente il requisito di chiarezza della base legale. Pro Tell motiva tale parere così: la clausola può essere interpretata in modo da far ricadere nel divieto tutte le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotabili di caricatore ad alta capacità di colpi. In tal caso verrebbe di fatto vietata qualsiasi comune arma da fuoco semiautomatica. Stando a quanto riportato nel rapporto esplicativo, però, il divieto si applicherebbe solo alle armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale effettivamente equipaggiate con un caricatore ad alta capacità di colpi. Ma una tale interpretazione è difficilmente sostenibile e in pratica comporterebbe solo incertezza e disparità di trattamento.

Anche LEWAS sostiene che la disposizione può essere interpretata in modo da far ricadere nel divieto tutte le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotabili di caricatore ad alta capacità di colpi. La disposizione dovrebbe essere formulata in modo da far rientrare nella categoria A7 solo le armi da fuoco nelle quali è effettivamente *impiegato* un caricatore ad alta capacità di colpi. Anche l'ASA si pronuncia a favore del parere secondo cui solo un caricatore ad alta capacità installato fa rientrare l'arma da fuoco nella categoria A7.

Circa la critica di fondo alla distinzione tra le categorie in base alla capienza del caricatore, si veda il n. 3.2.1.

Delimitazione delle armi da fuoco della categoria A8 (art. 5 cpv. 1 lett. d)

L'FST, Pro Tell, LEWAS e l'UDC segnalano che ai sensi della direttiva UE sulle armi modificata rientrerebbero nella categoria A8 solo le armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm *senza perdere funzionalità*. La formula «senza perdere funzionalità» non è stata recepita nell'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'avamprogetto. In questo modo, sostiene l'FST, qualsiasi arma semiautomatica la cui canna può essere sostituita o tolta senza l'ausilio di attrezzi diventerebbe un'arma vietata.

Analogamente si pronuncia l'ASA. Molte armi si possono smontare senza attrezzi. Con l'attuale formulazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'avamprogetto, persino alcune armi tra quelle ammesse per la caccia ricadrebbero nella categoria A. Anche l'UDC segnala possibili conseguenze per i cacciatori.

LEWAS constata inoltre che la direttiva UE sulle armi si limita alle armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate. Ma osserva che la riduzione della lunghezza di un'arma da fuoco portatile creata partendo da un'arma da fuoco corta mediante l'aggiunta successiva di un calcio, è consentito. L'avamprogetto non contempla questa limitazione. Ciò porterebbe alla situazione paradossale per cui è possibile applicare a una pistola un calcio, ma poi non è più consentito toglierlo.

Circa la critica di fondo alla nuova classificazione delle armi dalla lunghezza riducibile, si veda il n. 3.2.1.

Autorizzazione di eccezioni da parte dei Cantoni (art. 5 cpv. 6):

L'FST critica il fatto che, secondo il vigente testo di legge e l'avamprogetto, i Cantoni «possono» rilasciare autorizzazioni eccezionali. Ciò comporta differenti interpretazioni tra i Cantoni. Dato che in futuro molte più armi rispetto a oggi saranno soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale, questa vaga formulazione non è più sufficiente.

Anche l'ASA si pronuncia in tal senso. Finora i Cantoni *erano tenuti* a rilasciare un permesso d'acquisto di armi se erano soddisfatte le relative condizioni. È inaccettabile che i Cantoni *possano* solamente rilasciare un'autorizzazione eccezionale per le armi in futuro vietate. L'ASA propone pertanto di formulare l'articolo 5 capoverso 6 come segue: «I Cantoni autorizzano eccezioni ai capoversi 1–4 se sono soddisfatte le pertinenti condizioni».

Anche LEWAS si pronuncia in tal senso.

3.2.4 Articolo 11 (Contratto scritto)

L'ASA ritiene condivisibile l'istanza riguardante la copia del documento. È però importante che sia richiesta, in caso di alienazione di armi da fuoco, solo la copia del documento e che questo non debba più essere riportato sul contratto.

Il Cantone dei Grigioni sostiene che nel contratto devono essere riportati tipo e numero del documento ufficiale. Con la verifica del documento il servizio competente controlla automaticamente le generalità. Allegare una copia del documento al contratto è quindi considerato superfluo e privo di senso. Per esperienza le copie di documenti ufficiali sono spesso illeggibili e quindi inutilizzabili.

Il Cantone Ticino osserva che nella versione italiana dell'articolo 11 capoverso 2 lettera d il termine «ovvero» dev'essere sostituito con «oppure».

3.2.5 Articoli 15–16a (Acquisto e possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi)

Acquisto di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi (art. 15 cpv. 1)

I Cantoni di Neuchâtel, Giura, Ticino, Vaud e Vallese ritengono che vadano meglio precisate le condizioni per l'acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi. La norma dev'essere formulata in modo da non consentire l'interpretazione secondo cui chi abbia acquistato un'arma da fuoco semiautomatica a percussione centrale possa successivamente acquistare per tale arma anche caricatori ad alta capacità di colpi senza disporre di una pertinente autorizzazione eccezionale.

L'ASA afferma che per il venditore non è affatto chiaro chi soddisfi i requisiti per l'acquisto di un caricatore ad alta capacità di colpi. Si pensi ad esempio a un possessore di armi che abbia acquisito un'arma d'ordinanza direttamente dalle scorte dell'amministrazione militare e quindi non sia in grado di esibire un documento scritto di legittimazione. Inoltre vi sarebbero in circolazione in gran quantità caricatori di grandi dimensioni per i fucili d'assalto 90 e 57, per i quali è impossibile controllare il passaggio da privato a privato. Pensare di addossare ai rivenditori una responsabilità al riguardo è solo fumo negli occhi. L'articolo 15 capoverso 1 va quindi cancellato.

Pro Tell sostiene che per determinati tipi di munizione è impossibile stabilire quale sia l'arma compatibile. Esistono munizioni compatibili sia con armi attribuite in futuro alla categoria A che con altre armi. Inoltre è esagerato prevedere per l'acquisto di materiale di consumo come munizioni, caricatori ecc. le stesse barriere poste all'acquisto di armi consentito ormai, secondo l'avamprogetto, praticamente solo con autorizzazione eccezionale.

Circa la critica di fondo alla distinzione tra le categorie di armi da fuoco in base alla capienza del caricatore, si veda il n. 3.2.1.

Legittimazione al possesso (art. 16a)

I Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese ritengono che le disposizioni in materia di sequestro e confisca vadano espressamente soggette a riserva.

3.2.6 Articolo 18a (Contrassegno di armi da fuoco)

Il Cantone Ticino constata che, al fine di poter garantire una miglior tracciabilità delle armi, è fondamentale che l'obbligo di contrassegno si estenda a tutte le armi e relative parti essenziali che vengono alienate, anche se queste sono state fabbricate quando vigevano altre disposizioni.

Il Cantone di Turgovia è dell'avviso che un'arma da fuoco e i suoi componenti debbano pre-

sentare lo stesso numero di controllo. Diversamente non si capirebbe qual è l'effettivo numero di controllo dell'arma, il che comporterebbe errori di registrazione e nei documenti, nonché nella segnalazione di armi. Anche i Cantoni di Appenzello Esterno e dei Grigioni esprimono un punto di vista analogo.

Anche il Cantone di Ginevra dichiara che una proliferazione di numeri porterebbe confusione.

Il PS sostiene che nella LArm andrebbero inserite anche norme riguardanti la durevolezza del contrassegno.

L'ASA invita a lasciare nel testo della legge la restrizione secondo cui nelle armi da fuoco assemblate è sufficiente il contrassegno di una parte essenziale. Diversamente si causerebbero eccessivi contrassegni in caratteri minuti, poiché dovrebbero essere contrassegnati persino i pulsanti di chiusura. Inoltre, per ragioni tecniche legate alla produzione, molti fabbricanti non contrassegnerebbero tutte le parti principali con lo stesso numero. Quindi alla vendita di un'arma il venditore e la competente autorità dovrebbero registrare almeno tre numeri, il che comporterebbe ingenti oneri amministrativi e l'aumento della percentuale di errori.

Anche LEWAS ritiene che questa restrizione andrebbe mantenuta. In ogni caso la direttiva UE sulle armi modificata specifica che devono essere muniti di marcatura «le armi da fuoco o i componenti essenziali». Nell'interpretazione di LEWAS siamo dunque in presenza di un'alternativa.

3.2.7 Articolo 21 (Contabilità e obbligo di comunicazione)

Considerazioni generali

Il PS afferma che, in base alla direttiva UE sulle armi modificata, gli intermediari vanno assoggettati alle stesse norme previste per i commercianti. A quest'aspetto andrebbe attribuita massima importanza, soprattutto in considerazione del commercio elettronico. La norma deve pertanto essere integrata in tal senso.

Contabilità per caricatori ad alta capacità di colpi (art. 21 cpv. 1)

L'ASA sostiene che vi sono in circolazione caricatori ad alta capacità di colpi in gran quantità (cfr. le osservazioni concernenti l'art. 15 cpv. 1). Poiché né questi caricatori né quelli nuovi in commercio dispongono di un numero individuale, un controllo di questi componenti d'arma è escluso. Non avrebbe alcun senso addossare ai titolari di una patente di commercio di armi e agli uffici cantonali delle armi questa mansione amministrativa supplementare.

Comunicazione elettronica (art. 21 cpv. 1^{bis})

La CDDGP e il Cantone di Basilea Campagna respingono l'ipotesi che ai Cantoni sia in futuro imposto l'obbligo di registrare e comunicare le transazioni in materia di armi dall'estero verso la Svizzera. Il rilascio di autorizzazioni d'importazione rientra nell'esclusiva sfera di competenza della Confederazione (Ufficio centrale Armi di fedpol). Conseguentemente anche il rilevamento delle importazioni di armi eseguite deve essere effettuato direttamente dal servizio federale.

L'ASA fa presente l'elevato numero di tali comunicazioni. Solo per gli acquisti di munizioni si tratterà, a seconda delle dimensioni del Cantone interessato, di centinaia di operazioni al giorno. I relativi dati dovranno essere caricati uno per uno, digitati o scansionati. A seconda delle dimensioni dell'esercizio titolare di una patente di commercio di armi, quest'attività dovrebbe richiedere tra i 30 minuti e le 2 ore per giorno lavorativo. Quest'aspetto è stato ingiustamente liquidato nel rapporto esplicativo (n. 5.3) ritenendo che questi obblighi aggiuntivi non dovrebbero tuttavia ripercuotersi sull'economia. Per il settore degli armaioli ciò avrebbe conseguenze enormi che ne minerebbero la sopravvivenza. A ciò si aggiunga che anche per gli uffici cantonali delle armi ci sarebbe un enorme incremento degli oneri. Dovrebbe poi essere predisposto un apposito software. Tutto ciò sebbene non sia chiaro cosa debbano fare gli uffici delle armi di tali comunicazioni. L'articolo 21 capoverso 1^{bis} va quindi cancellato.

Diversi Cantoni fanno altresì riferimento agli emergenti oneri amministrativi (cfr. il n. 4), del tutto sproporzionati rispetto al guadagno in termini di sicurezza. Il Cantone di Soletta afferma che l'obbligo di comunicazione non comporta l'acquisizione di nuove informazioni rilevanti, per cui la disposizione va stralciata. I Cantoni di Berna, Ticino e Turgovia parlano di doppia contabilità, presso il commerciante e presso l'autorità. Anche il Cantone dei Grigioni si pronuncia in tal senso. Anche altri Cantoni chiedono che sia mantenuta la normativa attuale, secondo cui i registri dei commercianti d'armi vengono controllati periodicamente (Lucerna, Soletta), o che la nuova disposizione sia modificata in modo da ridurre al minimo gli oneri per gli uffici cantonali delle armi (Argovia). Viene avanzata anche la proposta di prevedere l'obbligo di comunicazione solo per la vendita o altro commercio di armi, ma non per l'acquisizione da parte dei commercianti d'armi (Appenzello Esterno).

La CDDGP osserva come la differenza rispetto al termine di 30 giorni per i privati non sia giustificata né richiesta dalla normativa europea.

Anche il Cantone dei Grigioni afferma che il termine di 30 giorni finora previsto per la dichiarazione si è ormai affermato e che la sua riduzione non avrebbe senso. Analogamente il Cantone di Soletta osserva che se si mantiene la norma, il termine di 10 giorni per la comunicazione dev'essere ragionevolmente esteso.

Il PVL ritiene invece che il termine vada ridotto ben al di sotto dei 10 giorni, considerando congruo un termine di 5 giorni lavorativi.

I Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese sostengono che la modalità di trasmissione (elettronica) non è di grande interesse se il termine viene rispettato. Non è necessario obbligare un commerciante a scansionare e inviare tramite e-mail un documento im-

mediatamente reperibile in formato cartaceo. Oltre a ciò, l'autorità preposta dovrà ad ogni modo controllare i dati trasmessi dal commerciante e inserirli in seguito nel sistema informatico. Imporre ai commercianti un investimento in ambito informatico è ritenuto sproporzionato rispetto al limitato plusvalore atteso.

Secondo il Cantone Ticino una soluzione potrebbe essere che sia la Confederazione a mettere a disposizione dei commercianti uno strumento adeguato per poter annunciare ogni importazione e acquisto. I dati verrebbero poi messi a disposizione, se necessario, dei vari Cantoni.

La CDDGP a sua volta segnala che una comunicazione informale per e-mail comporterebbe un enorme maggior dispendio di risorse per gli uffici delle armi. La collaborazione tra fedpol e i servizi cantonali, proposta nel rapporto esplicativo, per elaborare una soluzione tecnica idonea per il sistema di comunicazione è invece vista con grande favore.

Il Cantone di Soletta afferma dal canto suo che la comunicazione elettronica ha senso solo se i commercianti d'armi possono inserire i dati richiesti direttamente nel sistema d'informazione cantonale e ritiene che il finanziamento di una siffatta interfaccia sia di competenza della Confederazione.

Analogamente i Cantoni di Berna e Turgovia osservano come per ridurre al minimo gli oneri per i Cantoni sia indispensabile obbligare i commercianti d'armi a utilizzare un sistema di rilevamento finanziato e messo a disposizione dalla Confederazione e collegato ai sistemi ufficiali rilevanti in materia.

Autorità di comunicazione (art. 21 cpv. 1^{ter})

Il PVL sostiene che non vadano semplicemente indicate le autorità incaricate di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette, ma che sia necessario anche sancire esplicitamente nella legge l'obbligo dei titolari di patenti di commercio di armi di segnalare tali transazioni.

L'ASA invece si dice contraria alla disposizione, poiché gli armaioli e i commercianti d'armi specializzati si rifiuterebbero senza dubbio di vendere munizioni ad acquirenti che suscitano i loro sospetti. Già oggi effettuano una segnalazione alla polizia in caso di dubbio. Non è dunque necessario aggiungere un'ulteriore autorità. Anche Pro Tell si pronuncia in questo senso.

Anche i Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese convengono che la disposizione non ha alcuna rilevanza pratica. Un sistema simile esiste già presso le polizie cantonali.

3.2.8 Articolo 28c (Autorizzazioni eccezionali – Armi da fuoco non-ché parti essenziali e costruite appositamente)

Considerazioni generali

Il PS lamenta che la questione delle autorizzazioni eccezionali nell'avamprogetto è disciplinata in modo poco chiaro. Ad esempio è ignorata la norma della direttiva UE sulle armi modificata che prescrive la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche. Solo chi garantisce di usare cautela nell'avere a che fare con le armi vietate deve poter chiedere un'autorizzazione eccezionale. Le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali devono quindi essere decisamente inasprite. In particolare andrebbe integrata nella LArm una disposizione analoga a quella dell'articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 1995⁷ (LM) (l'autorità controlla se la persona che richiede un'autorizzazione eccezionale garantisce di usare cautela nell'avere a che fare con l'arma).

Anche l'Unione delle città svizzere sostiene che le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali debbano essere nettamente più severe. Propone anche che si debbano prevedere le medesime condizioni di cui all'articolo 113 LM.

Motivi validi (art. 28c cpv. 2).

L'ASA e Pro Tell chiedono che nell'articolo 28c capoverso 2 (frase introduttiva) sia utilizzata la formulazione «Per motivi validi s'intendono *in particolare*». L'ASA motiva tale richiesta con la necessità dei Cantoni di disporre di un margine d'azione per il rilascio di autorizzazioni anche in caso di richieste impreviste.

I Cantoni di Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese ritengono poco verosimile che una delle attività citate dall'articolo 28c capoverso 2 lettera a possa giustificare il possesso di armi della categoria A.

L'ASA sostiene che chi emanerà le ordinanze potrebbe introdurre limitazioni riguardo alla tipologia del tiro sportivo (cfr. art. 28c cpv. 2 lett. c) e che quindi tale eventualità debba essere esplicitamente esclusa dal legislatore. Lo stesso dicasi, secondo l'associazione, per la tipologia e la classificazione delle collezioni (cfr. art. 28c cpv. 2 lett. d).

Anche Pro Tell afferma che la definizione di «tiro sportivo» è poco chiara, potendovi rientrare qualsiasi attività di tiro svolta a titolo ricreativo. Inoltre la nozione di collezionismo deve includere anche l'accezione di creazione di una nuova collezione.

Secondo i Cantoni di Argovia, Appenzello Esterno, Grigioni, Lucerna e Turgovia e l'Unione delle città svizzere, devono essere definite le nozioni di «collezionismo» e di «collezionista». Lo stesso dicasi, secondo il Cantone di Turgovia e l'Unione delle città, per la nozione di «tiro sportivo». Secondo il Cantone di Lucerna vi sarebbero anche altri termini da definire.

⁷ RS 510.10

Il Cantone di Svitto ritiene poco chiaro come si possa impedire che la definizione di «collezionista» sia indebitamente indicata come motivo dell'acquisizione al fine di evitare di dover esibire un attestato di tiro o di dimostrare di essere iscritti a una società di tiro.

Autorizzazioni eccezionali per il tiro ai sensi dell'articolo 5 capoversi 3 e 4 (art. 28c cpv. 3)

Pro Tell afferma che la nozione di «misure appropriate» vada specificata concretamente a livello di legge.

3.2.9 Articolo 28d (Autorizzazioni eccezionali – Condizioni specifiche per i tiratori sportivi)

Pareri positivi

Il Cantone di Argovia sostiene che la normativa proposta, secondo cui i tiratori sportivi potrebbero procurarsi armi da fuoco corte con un'autorizzazione eccezionale, è condivisibile. La proposta secondo cui i tiratori sportivi non debbano necessariamente appartenere a una società è considerata appropriata.

Il PLR considera favorevolmente il fatto che l'obbligo di appartenenza a una società non sia formulato nell'avamprogetto con valenza assoluta. Sostiene altresì che un tale obbligo non sarebbe una novità: anche tra il 1907 e il 1996 vigeva, per la cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza, l'obbligo di appartenere a una società. Il PLR può pertanto accettare tale obbligo che riguarda anche il tiro praticato in un poligono privato.

Pareri negativi

L'FST e l'UDC respingono la norma di cui all'articolo 28d, sostenendo che i tiratori occasionali non appartenenti ad alcuna società non possono essere costretti a iscriversi nel caso non siano in grado di produrre un attestato di tiro. Ciò contrasterebbe con l'articolo 23 della Costituzione. Non si può nemmeno addossare alle società di tiro la responsabilità di questi soci «forzati».

L'FST osserva poi che con l'obbligo della «pratica regolare del tiro sportivo» si introduce una prova della necessità. L'obbligo dell'uso regolare dell'arma comporterebbe altresì un inutile eccesso di trasporti privati di armi e munizioni su strada e rotaia.

Anche LEWAS sostiene che verrebbe così introdotta una prova della necessità ovvero una costrizione anticostituzionale ad associarsi. Anche l'UDC Neuchâtel si richiama all'articolo 23 della Costituzione.

Il Cantone di Svitto respinge a sua volta le norme proposte. Non è chiaro a cosa esse mirino

nella sostanza. Le società di tiro non dovrebbero però avere alcun interesse ad accogliere soci che con l'iscrizione perseguono il solo scopo di entrare in possesso di un'arma. Si dovrebbe prevedere a titolo integrativo che per i poligoni di tiro siano di regola previste e autorizzate le sole discipline con armi dell'esercito. Si pone dunque la questione di come possano essere soddisfatte le condizioni nel caso siano richieste autorizzazioni eccezionali per fucili semiautomatici di altro tipo.

Anche l'UDC dichiara che gran parte degli impianti di tiro delle società esistenti è autorizzata ad ammettere esclusivamente fucili d'ordinanza e sportivi. I possessori di altri tipi di fucili semiautomatici non potrebbero assolutamente utilizzarli in tali sedi.

Pro Tell respinge quanto prescritto dall'articolo 28d per gli stessi motivi. Con il requisito della pratica regolare del tiro verrebbero introdotte condizioni improponibili che in pratica i cittadini non sarebbero in grado di soddisfare o sarebbero in grado di soddisfare solo con oneri eccessivi. Nelle vicinanze potrebbe non esservi la possibilità di sparare con le armi detenute, il possessore dell'arma potrebbe non aver tempo da dedicare a quest'attività o non essere in grado di svolgerla per motivi personali (invalidità, situazione finanziaria). Pro Tell chiede che siano introdotte condizioni che qualsiasi cittadino rispettoso della legge possa senz'altro soddisfare.

Il Cantone di Ginevra dichiara l'impossibilità di mettere in pratica la valutazione dei requisiti dei tiratori sportivi e le verifiche dopo cinque e dieci anni. A prescindere da ciò, tale richiesta è altresì irrealistica considerata la liberalità del diritto svizzero d'associazione.

Anche il Cantone dei Grigioni ritiene che la disposizione vada eliminata, considerando sufficiente che si controlli che per l'acquirente non sussistano motivi d'impedimento e quindi possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale.

I Cantoni di Appenzello Esterno, Berna e Turgovia sostengono che gli oneri connessi alla norma in questione superano gli eventuali benefici. Inoltre l'introduzione di controlli regolari richiederebbe l'adozione di una soluzione informatica. I Cantoni di Appenzello Esterno e Turgovia fanno altresì riferimento all'articolo 23 della Costituzione.

Articolo 28d capoverso 1

L'ASA contesta la formulazione del capoverso 1, secondo la quale il rilascio di autorizzazioni eccezionali è limitato alle armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti essenziali di armi «effettivamente necessarie» per il tiro sportivo.

Anche Pro Tell lamenta che il capoverso 1 è formulato in maniera eccessivamente limitante.

Il Cantone di Turgovia afferma che non si tiene conto del fatto che i tiratori sportivi potrebbero cambiare disciplina di tiro praticata, non utilizzando quindi più l'arma per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione eccezionale. Non è chiaro se in tal caso l'arma andrebbe riconsegnata o meno.

Condizioni (art. 28d cpv. 2).

Il Cantone di Zugo illustra che gli oneri connessi alla verifica dell'utilizzo regolare dell'arma da fuoco per il tiro sportivo debbano essere ridotti al minimo possibile. In tale ottica, la possibilità di darne prova mediante l'iscrizione a una società di tiro sembra una soluzione pratica. Sotto il profilo tecnico-legislativo, però – contrariamente alla formulazione dell'avamprogetto – dev'essere richiesta per principio la soddisfazione della condizione dell'utilizzo regolare e non quella dell'appartenenza a una società. In abbinamento ad almeno un'altra possibilità di prova di tale utilizzo regolare si potrebbe allora fare riferimento, in alternativa, all'appartenenza a una società. Occorre verificare se si possa fornire ai servizi cantonali competenti in materia l'accesso al registro licenze dell'FST.

Il PS è invece del parere che si debba chiedere anche ai membri delle società di tiro di dimostrare che utilizzino regolarmente la loro arma da fuoco per il tiro sportivo. L'appartenenza a una società di tiro non costituisce una prova che sulla scorta dell'autorizzazione eccezionale venga praticato effettivamente e regolarmente il tiro sportivo.

Anche il PVL osserva che l'appartenenza a una società di tiro potrebbe sussistere anche solo sulla carta. Lo scopo delle norme al riguardo sarebbe invece quello di garantire che solo i tiratori sportivi in attività ottengano un'autorizzazione eccezionale. L'articolo 28d capoverso 2 va quindi modificato. Si potrebbe prevedere che la prova possa essere fornita mediante attestazione di una società di tiro o in altra maniera.

Il Cantone di Uri ritiene che i criteri per fornire la prova della pratica del tiro in assenza di appartenenza a una società di tiro debbano essere disciplinati in via esaustiva, altrimenti vi sarebbe il rischio di attestazioni di favore. Osserva altresì che la polizia dovrebbe quantomeno avere accesso al registro licenze dell'FST.

Secondo il PLR si dovrebbero prevedere modalità prive di cavilli burocratici per la produzione della prova richiesta.

L'ASSU afferma che i membri delle associazioni di militari fuori servizio praticano l'attività di tiro in occasioni non compatibili con quanto prescritto dall'FST, con l'attività di tiro obbligatorio e il tiro fuori servizio. Non sarebbe dunque possibile produrre un'attestazione di allenamento o di formazione nella forma richiesta.

La Federazione svizzera di tiro dinamico osserva che la validità di esercitazioni di tiro in poligoni privati dev'essere disciplinata a livello di legge e di ordinanza in modo unitario e chiaro. Non è affatto certo che vi siano sufficienti possibilità di comprovare «in altro modo» la pratica regolare del tiro. Negli ultimi anni la Federazione ha visto i propri membri aumentare considerevolmente. Già oggi non è possibile stare al passo di quest'accresciuta domanda, poiché semplicemente mancano poligoni di tiro.

Pro Tell sottolinea che, se si mantiene l'articolo 28d capoverso 2, andrebbe considerata sufficiente qualsiasi attività di tiro con qualsiasi arma. Molti cittadini possiedono armi di diverso calibro. Non si può pretendere che sparino con regolarità con tutte le armi in loro possesso.

Pro Tell sostiene inoltre che si debbano prevedere in sede di legge motivi che legittimino una dispensa (età, menomazioni fisiche, situazione familiare o lavorativa ecc.) e possibilità di estensione dei termini.

Anche i Cantoni di Appenzello Esterno e Berna affermano che non è chiaro come si debba procedere quando non è possibile produrre la prova di praticare regolarmente il tiro per malattia, formazione o permanenza all'estero.

L'ASA segnala che le persone che vogliono intraprendere ex novo l'attività del tiro con armi da fuoco delle categorie A6–A8, in quel momento non possono ancora dichiarare di appartenere a una società né di partecipare con regolarità a manifestazioni di tiro. Occorre quindi stabilire che sia rilasciata un'autorizzazione eccezionale anche alle persone che iniziano per la prima volta a svolgere tale attività e che soddisfano le altre condizioni poste dalla normativa sulle armi. Anche Pro Tell ritiene che debba essere redatta un'apposita clausola che espressamente consenta e promuova l'avvio della pratica del tiro sportivo e stabilisca al riguardo condizioni meno rigide.

L'UDC, l'FST, l'ASA, Pro Tell e LEWAS ritengono poi che si debba stabilire a livello di legge e non di ordinanza cosa significhi esattamente «pratica regolare del tiro sportivo». L'ASA propone d'introdurre una norma secondo la quale occorra praticare il tiro almeno una volta ogni cinque anni. Anche Pro Tell sostiene che si debba esigere al massimo un'esercitazione di tiro ogni cinque anni.

Anche l'Unione delle città svizzere ritiene che vada definita la nozione di pratica regolare. Occorre stabilire un criterio rigoroso in base a cui definire la regolarità dell'utilizzo dell'arma.

Anche il Cantone di Zugo afferma che, per garantire un'interpretazione uniforme ed evitare ricorsi onerosi, si debba disciplinare nel dettaglio e in via definitiva la questione dell'utilizzo regolare. A tale proposito raccomanda di fare riferimento ai contenuti della normativa già oggi vigente per la cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.

Anche i Cantoni di Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese affermano che dev'essere precisata (almeno nel messaggio o nell'ordinanza) l'espressione «utilizzo regolare». Secondo loro si può parlare di regolarità a partire da due utilizzi l'anno. Il Cantone Ticino ritiene altresì che si debbano prevedere sanzioni per chi non adempie tale obbligo.

Anche i Cantoni di Svitto e Soletta, il PLR e l'UDC Neuchâtel affermano che non è chiaro cosa s'intenda per «regolarità». Secondo il Cantone di Soletta tale aspetto va sancito quantomeno nei documenti complementari. Il PLR sostiene che il Consiglio federale è tenuto a evitare un'interpretazione restrittiva in sede di ordinanza.

Nuova fornitura della prova (art. 28d cpv. 3).

Il PLR giudica positivamente che siano previste «solo» due conferme della prova, mentre la direttiva richiede la produzione continuativa della prova ogni cinque anni.

Il PS dichiara che vada attribuita massima importanza alla verifica periodica dei requisiti. Per ciascun individuo la predisposizione a mettere in pericolo se stesso o altri può variare nel corso della vita. Conseguentemente la direttiva UE sulle armi modificata obbliga le autorità a verificare a intervalli regolari le autorizzazioni rilasciate, e quindi anche il requisito della pratica regolare del tiro oppure l'appartenenza a una società di tiro. Se tale verifica non è svolta con continuità (vale a dire puntualmente), dev'essere effettuata al massimo ogni cinque anni. È inspiegabile come mai l'avamprogetto praticamente non recepisca queste prescrizioni.

L'FST sostiene che la produzione di una nuova prova di appartenenza a una società o della pratica regolare del tiro è superflua. A tale riguardo l'attuale LArm è comunque più severa della direttiva UE sulle armi: secondo l'articolo 31 in combinato disposto con l'articolo 8 LArm, la polizia può persino intervenire in via preventiva.

L'ASA respinge la norma a causa degli oneri amministrativi che ne scaturiscono per gli uffici delle armi. L'associazione propone di considerare la prova come prodotta salvo che vi sia diversa indicazione e che il possessore dell'arma abbia dichiarato altrimenti.

I Cantoni di Zugo e Ticino propongono a loro volta di eliminare l'articolo 28d capoverso 3. Il Cantone di Zugo afferma che la normativa comporta un onere amministrativo da non sottovalutare. Ciò anche perché, per esperienza, nell'arco di dieci anni molte delle persone interessate si trasferiscono e non risiedono più nello stesso Cantone. Allo stesso tempo va messa in dubbio l'utilità di controlli ricorrenti. Anche il Cantone Ticino ipotizza un aggravio notevole di lavoro agli uffici cantonali delle armi e definisce superflua la produzione di una nuova prova. Già oggi le armi possono essere sequestrate in qualsiasi momento qualora i requisiti di legge non siano più soddisfatti.

Anche il Cantone dei Grigioni afferma che la produzione delle prove richieste dopo cinque e dieci anni comporta enormi oneri amministrativi. Non si ravvisa nemmeno il motivo per cui si debba produrle solo dopo cinque e dieci anni. La disposizione non corrisponde dunque a quanto prescritto dalla direttiva UE sulle armi modificata.

Il Cantone di Uri segnala a sua volta che i possessori di armi possono trasferire il proprio domicilio in un altro Cantone. Stando alla prassi oggi in uso, il più delle volte l'ufficio cantonale preposto a ricevere le comunicazioni viene a conoscenza del cambio di domicilio solo casualmente o alla presentazione di una domanda.

I Cantoni di Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vallese osservano che, a seguito dell'elevato numero di casi interessati, le autorità non avranno la possibilità di svolgere verifiche sistematiche presso i privati. Secondo i Cantoni di Neuchâtel e del Vallese, una soluzione potrebbe consistere nell'affidare responsabilità in materia alle società di tiro.

Anche il Cantone di Argovia segnala che la normativa concernente la produzione di nuove prove comporta un certo aggravio in termini di risorse umane. Si dovrebbe dunque modificare la formulazione in modo da evitare attività amministrative superflue.

Il Cantone di Soletta sostiene che ai fini della certezza del diritto è necessario stabilire se i titolari sportivi debbano provvedere di propria iniziativa alla produzione della nuova prova o se

l'autorità cantonale d'esecuzione gliela debba richiedere. Non è chiaro nemmeno quali conseguenze comporti il mancato adempimento di quest'obbligo.

LEWAS sostiene che, per chiarezza, l'articolo 28d capoverso 3 in tedesco dovrebbe recitare «der Nachweis der Vereinsmitgliedschaft *oder* («o» anziché «und» cioè «e») des regelmässigen Schiessens nach fünf und zehn Jahren erbracht werden müsse» (La prova dell'appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita nuovamente all'autorità cantonale competente dopo cinque e dieci anni.).

Cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari (art. 28d cpv. 4)

Il Cantone di Zugo afferma di ritenere opportuno e congruo che non si impongano condizioni più severe rispetto a oggi a ex appartenenti all'esercito che desiderano conservare la propria arma personale, ma che si debbano invece prevedere presupposti più severi per persone terze che non hanno seguito un addestramento militare e che desiderano acquisire un'arma da fuoco semiautomatica.

I Cantoni di Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese sono invece del parere che non si dovrebbe fare distinzione tra l'arma d'ordinanza privata acquisita in occasione del proscioglimento degli obblighi militari e l'arma d'ordinanza acquisita in altro modo. Le armi d'ordinanza «privatizzate» dovrebbero godere del regime previsto da questa disposizione. Si dovrebbe inoltre andare incontro ai tiratori in termini di emolumenti per le autorizzazioni eccezionali in quest'ambito (50 franchi, come per un attuale permesso d'acquisto).

Secondo il Cantone di Ginevra l'eccezione di cui all'articolo 28d capoverso 4 deve applicarsi quantomeno alle ex armi d'ordinanza ereditate o donate.

Il PVL a sua volta sostiene che si debba chiedere anche ai proprietari di armi d'ordinanza di utilizzarle attivamente per il tiro sportivo. La prova dell'allenamento attivo svolto nel passato con l'arma d'ordinanza (quindi durante il servizio militare obbligatorio) può essere utile solo al momento della cessione in proprietà. La norma va quindi adeguata in modo che anche le persone che hanno acquisito in proprietà l'arma d'ordinanza al proscioglimento degli obblighi militari debbano dimostrare periodicamente di praticare con regolarità il tiro.

Anche il PS respinge eventuali eccezioni per le persone che acquisiscono l'arma in proprietà da scorte dell'amministrazione militare. Anche a queste persone va chiesta la prova che praticano regolarmente il tiro sportivo.

Il Cantone di Friburgo ritiene importante che sia mantenuta l'attuale normativa per le persone che in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari acquisiscono in proprietà privata l'arma d'ordinanza.

3.2.10 Articolo 28e (Autorizzazioni eccezionali – Condizioni specifiche per collezionisti e musei)

Considerazioni generali

Il Cantone Ticino dichiara che, in virtù dell'attuale articolo 5 capoverso 4 LArm, sin dal 2000 rilascia ai collezionisti che vogliono acquistare armi vietate una patente. Per ottenere la patente da collezionista occorre sostenere un esame teorico. Il Cantone verifica inoltre se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 LArm, se il collezionista dispone di un locale adatto e se adotta idonee misure di sicurezza. Questo sistema, col quale si verificano le conoscenze del collezionista, è ritenuto più appropriato di quello previsto dalla direttiva UE sulle armi modificata. Il Cantone Ticino chiede dunque di poter mantenere questo status quo. A questo proposito invita a valutare la possibilità di inserire una disposizione che permetta ai Cantoni in cui una patente è richiesta di esonerare i collezionisti dalle condizioni di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a LArm. Qualora ciò non fosse possibile, dev'essere concesso ai Cantoni quantomeno di prevedere condizioni più restrittive, di modo che il sistema vigente possa essere mantenuto.

L'UDC respinge le disposizioni in questione, che prevedono una prova della necessità per collezionisti. Le formalità burocratiche previste mirano altresì a fare del possessore di armi un detentore di armi che solo in virtù della benevolenza dello Stato può detenere un'arma, che può però essere sequestrata in qualsiasi momento. Una normativa tanto deresponsabilizzante e invasiva della sfera privata dei cittadini non è accettabile.

Il Cantone di Svitto respinge tale normativa per motivi analoghi, sostenendo che mira palesemente a vessare e tormentare i «piccoli» collezionisti.

Anche il Cantone di Turgovia sostiene che l'articolo 28e è superfluo e che vada quindi eliminato. Sarebbero però utili indicazioni su cosa caratterizzi esattamente l'attività collezionistica (si vedano le osservazioni relative all'art. 28c).

Secondo il Cantone di Uri devono essere meglio precisate e definite in via conclusiva le nozioni di «custodia in sicurezza», di «misure appropriate» e di scopo di una collezione d'armi. Diversamente l'emissione di autorizzazioni eccezionali rischierà di diventare complicata per gli uffici cantonali delle armi.

Misure per garantire la custodia in sicurezza (art. 28e cpv. 1)

Il Cantone Ticino condivide la precisazione delle misure per una custodia sicura, anche se in pratica vi si provvede già. In relazione a questa disposizione, si propone di completare l'articolo 27 capoverso 4 lettera b LArm aggiungendo: «[...] storici o in occasione di manifestazioni culturali». Si propone parimenti di delegare la competenza della valutazione delle misure di sicurezza appropriate ai Cantoni. Anche i Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese si pronunciano in tal senso.

ASA, Pro Tell e LEWAS respingono la norma di cui all'articolo 28e capoverso 1, sostenendo

che l'articolo 26 LArm e l'articolo 47 OArm già disciplinano le modalità secondo cui le armi debbano essere custodite.

Il Cantone di Berna osserva dal canto suo che già oggi i collezionisti di armi da fuoco per il tiro a raffica sono oggetto di verifiche periodiche in loco, incentrate in particolare sulla custodia in sicurezza delle armi. Anche i Cantoni di Svitto e Turgovia si pronunciano analogamente.

Il PS ritiene invece che in questa sede occorra sancire esplicitamente l'obbligo di custodire sotto chiave separatamente armi e munizioni.

Scopo perseguito (art. 28e cpv. 2 lett. a)

Pro Tell afferma che l'uomo colleziona da sempre, in misura più o meno marcata. Il fatto di collezionare deve quindi bastare a motivare l'acquisto di armi. Molti collezionisti hanno in effetti una preferenza per un ambito collezionistico specifico, ma raramente adottano un sistema chiaro. Acquistano armi che piacciono loro e che possono permettersi. È sufficiente che l'attività collezionistica sia attestata per iscritto nella domanda di autorizzazione eccezionale e così resa pubblica.

Anche l'ASA sostiene che è sbagliato limitare le collezioni a uno scopo specifico. Anche LEWAS si pronuncia in tal senso.

Il Cantone di Svitto ritiene a sua volta che l'attività di collezionismo si basi di regola sul semplice piacere di disporre degli oggetti in questione e che non persegua alcun altro scopo, spesso nemmeno quello collezionistico. A ciò si aggiunga che il collezionista dovrebbe a quanto pare spiegare il motivo per cui acquista ciascuna arma e non possa farlo per la collezione nel suo complesso.

Anche il Cantone Ticino propone lo stralcio delle condizioni poste al presente capoverso in quanto ritenute di difficile applicazione per le autorità e non atte a perseguire gli scopi voluti dalla direttiva UE sulle armi modificata.

I Cantoni di Berna e Soletta affermano che lo scopo della collezione non è essenziale. La direttiva UE sulle armi modificata non richiede esplicitamente di descriverlo.

Lista (art. 28e cpv. 2 lett. b e c)

Il Cantone dell'Appenzello Esterno ritiene che la lista dovrebbe riguardare non solo le armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 ma tutte le armi in possesso del collezionista.

Il Cantone di Soletta approva questa condizione.

ASA e Pro Tell osservano che non c'è motivo di esigere dai collezionisti di tenere una lista delle armi, dato che le armi soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono già registrate presso gli uffici cantonali delle armi, autorità cantonali competenti in materia.

Anche il Cantone di Turgovia ritiene che l'autorità competente già disponga di un registro basato sulle autorizzazioni rilasciate. Anche il Cantone di Svitto si esprime in questo senso.

3.2.11 Articolo 31 (Sequestro e confisca)

Per quanto concerne l'attestazione del precedente legittimo possesso di armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8 si veda il n. 3.2.13.

Considerazioni generali

Pro Tell sostiene che il sequestro possa essere contemplato solo in presenza di un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm. In particolare non si devono minacciare le persone che hanno acquistato armi legalmente di sequestrare loro l'arma (ad es. perché hanno omesso di effettuare una segnalazione ai sensi dell'art. 42b).

Anche il Cantone di Lucerna è del parere che la mancanza di un'autorizzazione o di una domanda dovrebbero comportare la confisca solo in presenza di determinate ulteriori condizioni. I possibili motivi di confisca devono essere definiti in modo più chiaro.

Il PVL osserva che, secondo l'avamprogetto, in certi casi chi possiede un'arma illegittimamente ha la possibilità di inoltrare entro tre mesi una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale o di alienare il bene in questione a una persona legittimata, al fine di evitare la confisca definitiva. Non vi è motivo di introdurre tale disposizione derogatoria, che dev'essere respinta già solo a titolo preventivo.

Anche i Cantoni di Lucerna e Soletta sostengono che questo termine di ulteriori tre mesi per la segnalazione dev'essere stralciato.

Pro Tell sottolinea che, se vengono mantenuti i possibili motivi di sequestro, occorre assolutamente prevedere un obbligo d'indennizzo.

Sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente (art. 31 cpv. 1 lett. f e cpv. 2^{ter})

I Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Vallese sostengono che il sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi non è sempre una risposta appropriata. Il termine di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera 2^{ter} dev'essere applicato già quando si accerta il possesso illegittimo di un caricatore di questo tipo. Anche il Cantone Ticino si esprime in questo senso.

Il Cantone di Turgovia ritiene che l'articolo 31 capoverso 1 lettera 2^{ter} riguardi anche persone per le quali il possesso di un'arma sia già stato confermato (art. 42b cpv. 1) o non abbia creato problemi (art. 42b cpv. 2). Il capoverso deve pertanto essere eliminato (insieme al ca-

povero 3 lettera c).

Pro Tell afferma che, considerato che i caricatori sono un prodotto di consumo, il loro sequestro sarebbe del tutto inappropriato, impraticabile e sproporzionato. Anche LEWAS si pronuncia in tal senso.

L'ASA sostiene che solo un caricatore ad alta capacità di colpi installato fa rientrare l'arma da fuoco nella categoria A. Le autorità dovrebbero quindi sequestrare tali caricatori solo se montati su un'arma senza autorizzazione necessaria. Anche LEWAS condivide questo parere nel caso si ritenga di mantenere l'ipotesi del sequestro di caricatori.

3.2.12 Articoli 32a–32c (Trattamento dei dati)

Considerazioni generali

L'ASA mette in dubbio l'utilità della DEBBWA. Le informazioni rilevanti a fini di polizia possono essere scambiate anche attraverso i collegamenti già in essere tra le autorità di polizia.

Comunicazione di dati ad altri Stati Schengen

Il Cantone di Vaud approva espressamente che il progetto punti a rafforzare e migliorare lo scambio di informazioni con altri Stati Schengen.

Il PVL osserva che lo scambio di informazioni con altri Stati Schengen va potenziato in modo da includere (oltre a informazioni sul rifiuto di rilasciare permessi d'acquisto di armi e autorizzazioni eccezionali) anche informazioni sul sequestro di armi o munizioni a persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza.

L'ASA respinge l'ipotesi di trasmissione di dati in materia di diritto sulle armi ad altri Stati Schengen, soprattutto nell'ambito di una procedura automatizzata. Decisamente non tutti questi Stati sono sufficientemente affidabili al riguardo. Accade inoltre regolarmente che una persona non ottenga un permesso d'acquisto o che le venga confiscata un'arma perché risulta iscritta due volte nel casellario giudiziale, sebbene non si tratti di reati in materia di violenza o di stupefacenti. Inoltre neanche una persona incensurata può ottenere un permesso d'acquisto di armi se nei suoi confronti pende un procedimento. Questi dati non devono essere trasmessi ad altri Stati Schengen. Una volta usciti dalla Svizzera, non ci sarebbe più alcun controllo su di essi.

Pro Tell critica l'ipotesi che lo scambio di dati con altri Stati Schengen debba avvenire automaticamente, per cui dati sensibili verrebbero trasmessi senza alcun controllo. Tale scambio non sarebbe nemmeno limitato ai casi per i quali gli altri Stati hanno un pubblico interesse. Le informazioni sarebbero trasmesse anche in caso di permesso negato non perché costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica ma per problemi privati (esposizione della propria persona a pericolo). Ciò comporterebbe una violazione della sfera privata.

Anche i Cantoni di Appenzello Esterno, Soletta e Berna considerano lo scambio di dati con altri Stati Schengen, così come previsto, una questione delicata per ragioni legate alla protezione dei dati. Contrariamente a quanto argomentato nel rapporto esplicativo, il fatto che per una persona vi siano due iscrizioni nel casellario giudiziale rappresenta uno dei più frequenti motivi di rifiuto.

I Cantoni di Neuchâtel e Vaud affermano che l'Ufficio centrale debba potersi esprimere in merito a ogni domanda proveniente da un altro Stato Schengen e all'occorrenza ottenere ulteriori informazioni dal Cantone interessato. Sarebbe così garantita in particolare la correttezza dei dati trasmessi.

3.2.13 Articolo 42 (Disposizione transitoria)

Pareri positivi

Il PLR sostiene che i possessori di armi dovranno far convalidare il possesso entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il che equivarrebbe di fatto a una registrazione a posteriori. Il PLR giudica criticamente questa procedura, che però può essere tollerata a condizione che lo status di possesso sia effettivamente salvaguardato, vale a dire che il legittimo possessore non sia obbligato a richiedere un'autorizzazione eccezionale. La conferma del possesso di armi potrebbe essere giustificata in ragione di riflessioni in materia di politica della sicurezza, fornendo alle autorità di sicurezza informazioni sul dove sono presenti armi. Inoltre la registrazione è obbligatoria in Svizzera fin dal 2008, per cui è comunque già prevista la registrazione a posteriori per le armi ereditate.

Il PS asserisce che la lacunosa registrazione delle armi in Svizzera complica la lotta ai reati di violenza e ad altri atti criminali e persino terroristici. La registrazione è infatti di massima importanza per l'attività di polizia. Quando la polizia si prepara ad adempiere un incarico delicato, la consultazione del registro delle armi fa parte della procedura standard.

Pareri negativi

L'FST, l'ASA e LEWAS respingono l'ipotesi dell'«obbligo di conferma», che introdurrebbe un obbligo di registrazione a posteriori celandolo sotto diverso nome. L'FST sottolinea come manchi la prova che questa registrazione a posteriori comporterebbe un guadagno in termini di sicurezza proporzionato agli oneri amministrativi e finanziari causati. Ritiene che, in virtù dell'articolo 42b dell'avamprogetto, dovrebbe essere confermato il possesso di centinaia di migliaia di armi. L'ASA osserva che non è affatto chiaro quali condizioni le autorità porranno alla conferma del possesso. L'ASA parla di decine di migliaia di possessori di armi interessati a livello nazionale ovvero di «decine se non centinaia di migliaia» di armi da fuoco.

Anche Pro Tell respinge questa disposizione, sostenendo che punti unicamente a introdurre la registrazione a posteriori di armi delle categorie A6–A8. Una persona alla quale sia negata

la conferma per un'arma da fuoco non registrata delle categorie A6–A8 sarà automaticamente dichiarata in possesso di un'arma vietata e dovrà pertanto attendersi conseguenze sul piano penale. Anche chi non rispetterà il termine di due anni per la registrazione a posteriori si trasformerà da possessore legale a possessore illegale e quindi sarà automaticamente criminalizzato.

Anche l'UDC ritiene che si debba rinunciare all'ipotesi di far registrare a posteriori le armi da fuoco semiautomatiche acquisite prima del 31 dicembre 2008 e non cedute dall'esercito.

I Cantoni di Glarona e Turgovia sostengono che chi ha acquistato un'arma in base alla normativa oggi vigente non debba essere tenuto a richiedere un certificato che ne attesti il legittimo possesso. Il Cantone di Turgovia ricorda a questo proposito che lo scopo del progetto consiste nel rendere meno agevole l'accesso ad armi il cui uso potrebbe costare la vita a molte persone. La misura in questione interessa però anche persone già legalmente in possesso di un'arma di questo tipo. Anche il Cantone Ticino esprime analogo parere.

A loro volta i Cantoni di Appenzello Esterno e Berna affermano che la norma introduce l'obbligo di registrazione a posteriori, determinando una gran quantità di domande agli uffici cantonali delle armi, soprattutto da parte di tiratori sportivi. Questi uffici dovranno altresì svolgere onerosi accertamenti. Anche i Cantoni di Svitto e Soletta si pronunciano in tal senso.

Il PS ritiene invece che debbano essere previste non solo la comunicazione e la registrazione, ma anche la verifica dei requisiti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale.

Eccezioni (art. 42b cpv. 2).

Il PS critica che le deroghe di cui all'articolo 42b capoverso 2 sono eccessive, poiché priverebbero di qualsiasi efficacia le disposizioni sulla lotta all'abuso per centinaia di migliaia di armi vietate. Per raggiungere lo scopo di consentire la detenzione di armi semiautomatiche vietate solo alle persone che ne presentino i requisiti, il capoverso dovrebbe essere integrato con disposizioni aggiuntive.

L'Unione delle città svizzere ritiene che si debbano stralciare le eccezioni all'obbligo di comunicazione per il possesso di armi vietate.

L'ASA invece chiede che le armi da fuoco e le parti essenziali di armi acquistate dal titolare di una patente di commercio di armi siano escluse dall'obbligo di conferma (indipendentemente dal fatto che si trovino ancora presso chi le ha acquistate direttamente oppure siano passate per molte mani).

L'ASA critica poi l'ipotesi di esonerare dall'obbligo di conferma solo le persone che abbiano acquisito l'arma da fuoco d'ordinanza direttamente dall'amministrazione militare. Questa disposizione dev'essere modificata in modo da far sì che non occorra conferma per nessuna arma da fuoco d'ordinanza.

LEWAS ritiene necessario che i possessori di armi possano informarsi senza formalità burocratiche quali delle loro armi sono interessate dalla norma.

3.2.14 Ulteriori proposte di modifica

Il Cantone Ticino segnala che l'espressione «Erwerb» o «acquisition» utilizzata nella LArm non dovrebbe essere tradotta in italiano con il termine «acquisto» (che implica un corrispettivo in denaro), ma col termine «acquisizione» (che include anche la donazione, la permuta e la successione ereditaria).

I Cantoni di Neuchâtel, Giura, Ticino, Vaud e Vallese sollecitano l'inserimento di una disposizione supplementare che consenta alle autorità competenti di comunicare ai responsabili dei poligoni di tiro l'identità delle persone alla quali sia stata sequestrata un'arma o sia stata negata l'acquisizione di un'arma.

L'ASA, LEWAS e il Cantone di Turgovia propongono di modificare la vigente LArm in modo da far sì che per l'acquisizione di un silenziatore sia richiesto solo un permesso d'acquisto di armi. Secondo l'ASA è da considerarsi insoddisfacente ed eccessivo che per l'acquisizione di silenziatori occorra un'autorizzazione eccezionale (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g in combinato disposto con art. 4 cpv. 2 lett. a LArm), mentre vi sono armi che si possono acquisire con un permesso d'acquisto di armi. Il Cantone di Turgovia fa riferimento a nuove esigenze nel settore della caccia. LEWAS e il Cantone di Turgovia sostengono poi il medesimo parere anche riguardo ai dispositivi di puntamento notturno.

L'ASA afferma che, in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettera d, non potrebbe ottenere un permesso d'acquisto di armi una persona iscritta nel casellario giudiziale per due crimini o delitti, anche se i reati non denotano carattere pericoloso. L'ASA propone di presupporre in ogni caso che i reati debbano denotare carattere pericoloso.

Il Cantone di Turgovia sostiene che i motivi d'impedimento di cui all'articolo 8 LArm debbano essere indicati in concreto e integrati.

Il Cantone di Soletta avanza le seguenti ulteriori proposte di modifica:

- norma secondo la quale le armi devono essere custodite in appositi armadi classificati;
- requisito del possesso di un permesso d'acquisto di armi anche per armi da caccia di grosso calibro;
- cancellazione della norma secondo la quale con un permesso d'acquisto di armi si possono acquistare tre armi;
- introduzione di idonee sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione.

Il PVL chiede che debbano essere segnalate alla competente autorità entro due anni tutte le armi non ancora registrate in alcun sistema informatico cantonale.

Il PS avanza le seguenti ulteriori proposte di modifica:

- annullamento della possibilità che i Cantoni rilascino autorizzazioni eccezionali nel settore della fabbricazione, della modifica e della trasformazione di armi vietate;
- modifica della LM in modo da far sì che tutte le armi d'ordinanza (anche le pistole) possano essere acquisite in proprietà dall'amministrazione militare solo da chi pratici con regolarità il tiro sportivo e paghi per l'arma un prezzo di mercato;
- inserimento di una disposizione per la quale armi e munizioni debbano generalmente essere custodite separatamente;
- autorizzazione all'Ufficio federale di statistica a effettuare analisi statistiche delle banche dati di Confederazione e Cantoni;
- creazione di una base legale per cui agli eredi si possano mettere a disposizione tutte le informazioni utili sulle armi ereditate;
- cancellazione delle deroghe all'obbligo di possedere un permesso d'acquisto di armi ai sensi dell'articolo 10 LArm e della norma di cui all'articolo 11a LArm concernente la consegna di armi a minorenni.

L'Unione delle città svizzere si dichiara favorevole (come il PS) alla cancellazione delle deroghe all'obbligo di possedere il permesso d'acquisto di armi, e suggerisce altresì che in futuro tutte le domande di autorizzazione in materia di armi siano inoltrate direttamente all'ufficio competente della polizia cantonale (e non ai Comuni).

Peter Brudermann, Selzach, propone l'introduzione di un registro centrale delle armi con tessera di identificazione dell'arma.

Steven Moix, Conthey, propone una modifica dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a OArm (applicabilità a fucili d'ordinanza a ripetizione svizzeri ed esteri).

4 Attuazione da parte dei Cantoni

Qui di seguito sono riportate le considerazioni svolte dai Cantoni che si sono espressi sull'attuazione dell'avamprogetto sul proprio territorio, in particolare sui maggiori oneri attesi.

4.1 Argovia

Considerazioni generali

Le modifiche della direttiva sulle armi sono fondamentalmente attuabili a livello cantonale. Tuttavia ci si devono aspettare maggiori oneri in termini di personale e forse ulteriori infrastrutture per gli uffici cantonali delle armi.

Attuazione dell'articolo 21 capoverso 1^{bis}

L'articolo 21 descrive l'obbligo di tenuta contabile a carico dei commercianti d'armi, che sono tenuti a comunicare per via elettronica alle competenti autorità cantonali, entro 10 giorni, l'acquisto, la vendita o altro commercio di armi con un acquirente in Svizzera. Ciò significa ad esempio che i commercianti d'armi operanti nel Cantone di Argovia devono comunicare l'acquisto di armi nuove (scorte di magazzino) al servizio «Fachstelle SIWAS». Se vendono le armi in un altro Cantone (a commercianti d'armi o privati), devono nuovamente darne comunicazione al servizio SIWAS e l'operazione dev'essere inserita e gestita nel sistema. Infine occorre darne comunicazione all'altro Cantone, che a sua volta procede a una registrazione. Per la registrazione suppletiva ci si devono attendere maggiori oneri. Inoltre si deve mettere in conto la necessità di un'ulteriore infrastruttura informatica, a seconda del tipo di comunicazione elettronica richiesta.

4.2 Appenzello Interno

Il maggior carico di lavoro, ad oggi difficilmente quantificabile, per l'esecuzione avrà senza dubbio ripercussioni in termini di risorse dei corpi cantonali di polizia. La polizia cantonale dell'Appenzello Interno si aspetta un aumento della percentuale di impiego compresa tra il 25 e il 50 per cento, con un organico complessivo di circa 28 posti a tempo pieno. Gli effetti finanziari sui Cantoni per l'acquisto di strumentazione tecnica ausiliaria e la partecipazione a banche dati non sono attualmente quantificabili.

4.3 Berna

Il Consiglio di Stato del Cantone di Berna ritiene che l'organico dell'ufficio cantonale delle armi dovrà essere potenziato in misura rilevante. A una prima valutazione si dovrà considerare un aumento dell'organico di almeno cinque collaboratori. Inoltre, l'acquisto di strumentazione informatica a sua volta necessaria (tra cui banche dati) determinerà costi attualmente ancora non quantificabili ma che non possono essere trascurati nel giudizio globale.

4.4 Friburgo

Per quel che concerne l'esecuzione a livello cantonale, il Consiglio di Stato di Friburgo segnala quanto segue.

- A seguito del maggior numero di autorizzazioni eccezionali da rilasciare, aumenteranno considerevolmente gli oneri amministrativi.
- Aumenterà significativamente il numero di controlli relativi all'adempimento dei requisiti per le autorizzazioni eccezionali (controllo del numero di tiri sportivi con armi vietate – controllo della custodia regolare – approfondito controllo del richiedente l'autorizzazione eccezionale).
- I controlli sulla regolarità della pratica del tiro con armi sportive vietate in occasione di iniziative IPSC dovranno essere eseguiti dalle autorità cantonali d'esecuzione.
- Per verificare la validità dei motivi addotti per l'acquisto di armi vietate dovranno essere svolti controlli più approfonditi.
- Le armi d'ordinanza concesse in proprietà privata dovranno soddisfare i requisiti previsti per le autorizzazioni eccezionali, comportando quindi maggiori oneri amministrativi per le autorità cantonali d'esecuzione.
- Le autorità cantonali d'esecuzione dovranno essere disposte a svolgere verifiche sui tiratori sportivi (pratica del tiro entro i termini previsti, vale a dire 5 anni per il tiro IPSC e 10 anni per i membri di società di tiro). Questi controlli richiederanno al Cantone la creazione di un sistema di allerta riguardo i titolari di libretto di controllo nella nostra banca dati. Si osserva che questi controlli saranno di difficile gestione.
- I caricatori (di capacità superiore a 20 cartucce nel caso delle armi da fuoco corte e a 10 cartucce nel caso delle armi da fuoco destinate a essere imbracciate) non sono attualmente contrassegnati con numero di serie e non sono considerati accessori di armi ai sensi della LArm. Oggi questi caricatori possono essere acquistati senza autorizzazione. In futuro dovranno essere dotati di un numero di serie identificativo, il che comporterà un ulteriore aggravio sul piano amministrativo.
- A seguito dello spostamento di determinate armi nella categoria delle armi vietate, c'è da aspettarsi un significativo aumento di inchieste penali e amministrative.
- I controlli riguardanti collezionisti e musei aumenteranno notevolmente.
- C'è da aspettarsi che, all'attuazione delle nuove disposizioni della LArm, le autorità cantonali d'esecuzione saranno interpellate molto più spesso da possessori di armi, in particolare allo scopo di ottenere le varie conferme del possesso o dell'acquisizione legittima di armi vietate.

Stante la versione attuale del progetto, il Cantone ritiene che per sostenere il carico aggiuntivo di lavoro dovuto al recepimento della direttiva, occorrerà un equivalente a tempo pieno, da preventivare con circa 80 000 franchi l'anno.

4.5 Ginevra

Considerazioni generali

La legge comporterà notevoli adattamenti in campo informatico e un incremento delle risorse in termini di personale. Secondo le stime della competente autorità cantonale, l'odierno organico effettivo dell'ufficio delle armi responsabile della gestione del settore delle armi, che attualmente conta sei collaboratori (2 agenti di polizia, 2 assistenti di sicurezza pubblica e 2 addetti amministrativi), dovrà essere incrementato del 50 per cento per lo svolgimento delle mansioni di controllo e d'indagine. L'organico effettivo dovrà essere quindi aumentato a nove collaboratori (3 agenti di polizia, 3 assistenti di sicurezza pubblica e 3 addetti amministrativi).

Attuazione dell'articolo 42b

L'esecuzione dell'articolo 42b, che disciplina la conferma del legittimo possesso di armi da fuoco di categoria B che in futuro rientreranno nelle categorie A6–A8 (armi vietate) e il cui legittimo possesso dovrà quindi essere confermato, avrà notevoli ricadute sulle risorse umane dei Cantoni, rendendo pertanto più gravoso lo svolgimento di mansioni prioritarie. Conseguenze negative sono attese anche sul piano dei termini per il rilascio di autorizzazioni e della registrazione di dati. Considerata la notevole mole di mansioni, ciò metterà a repentaglio lo svolgimento delle attività correnti degli uffici interessati.

4.6 Grigioni

Soprattutto gli uffici cantonali delle armi dovranno mettere in conto notevoli oneri aggiuntivi, le cui conseguenze sul piano finanziario e del personale non si possono attualmente prevedere con esattezza, in mancanza di dati empirici. Si ipotizzano tuttavia maggiori oneri in misura pari almeno al 30 per cento.

4.7 Giura

Considerazioni generali

È assodato che le modifiche alla LArm previste nell'avamprogetto comporteranno un massiccio aumento degli oneri amministrativi per le autorità del Giura competenti in materia di armi, a scapito di altre importanti mansioni di tutela dei pubblici interessi. Inoltre queste modifiche richiederanno l'impiego di ulteriori risorse umane. Nel Cantone del Giura sarà necessario creare un posto a tempo pieno.

Attuazione dell'articolo 28d capoverso 3

Con l'organico odierno (una persona a tempo pieno) sembra difficile riuscire a darvi attuazione. A ciò si aggiunga che sarà necessaria una modifica della banca dati sulle armi «INFO-POL» della polizia cantonale allo scopo di inserire le armi nelle diverse categorie e registrare le persone con status di tiratore sportivo.

4.8 Neuchâtel

Il Cantone di Neuchâtel ritiene che l'organico dell'ufficio delle armi della polizia cantonale di Neuchâtel dovrebbe essere ampliato auspicabilmente di cinque equivalenti a tempo pieno per poter garantire lo svolgimento delle nuove mansioni.

4.9 Nidvaldo

L'attuazione delle nuove disposizioni così come prevista (in particolare il controllo ogni cinque anni dei possessori di armi sulla base di criteri medici e psicologici) comporterà considerevoli oneri aggiuntivi per i Cantoni in termini di personale – nel Cantone di Nidvaldo sarà probabilmente necessario creare almeno un equivalente a tempo pieno.

4.10 San Gallo

Il disegno di legge del Consiglio federale comporterà notevoli oneri aggiuntivi per i Cantoni (uffici cantonali delle armi).

4.11 Sciaffusa

La trasposizione così come prevista comporterà per il Cantone di Sciaffusa maggiori oneri stimati in 50 000 franchi l'anno. In particolare il rilascio delle autorizzazioni eccezionali necessarie e i controlli periodici della pratica regolare del tiro sportivo in una società di tiro contribuiranno significativamente a generare l'aggravio.

4.12 Svitto

In materia di fabbisogno di risorse occorre distinguere tra oneri una tantum e oneri ricorrenti. Per la registrazione a posteriori delle armi da fuoco entro due anni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d – tenuto conto dell'articolo 42b capoverso 2 – e gli oneri legati alla confisca di armi non autorizzate c'è da aspettarsi un onere una tantum in misura di circa 310 giornate lavorative (corrispondenti a circa 1,5 equivalenti a tempo pieno per un anno). Per quanto concerne gli oneri ricorrenti occorre considerare che la legislazione sulle armi (LArm e OArm) è stata oggetto negli anni passati di modifiche in varie fasi. (...). Ciò non permette di risolvere problemi esistenti in tema di esecuzione, mentre le nuove procedure di autorizzazione, gli obblighi di controllo (periodico, art. 28d e 28e) e l'aumento delle domande di chiarimento telefoniche e scritte comporteranno maggiori oneri ricorrenti. Nel Cantone di Svitto, l'organico del servizio «Armi ed esplosivi» competente per tale compito dovrà essere potenziato passando da 1,4 a 3 equivalenti a tempo pieno ed essere così più che raddoppiato.

4.13 Soletta

Considerazioni generali

Le modifiche comporteranno notevoli maggiori oneri per l'autorità cantonale d'esecuzione. Non stiamo parlando di un semplice investimento iniziale, ma di mansioni suppletive da svolgere in via duratura da parte del Cantone. Ciò vale in particolare per le seguenti novità: il previsto sistema di controllo per collezionisti e tiratori sportivi, la verifica periodica del possesso dei requisiti per l'autorizzazione, l'esplicita prescrizione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei requisiti per il possesso di armi da fuoco di categoria B e l'elenco ampliato delle possibili autorizzazioni eccezionali cantonali. Aumenteranno anche gli oneri derivanti dai controlli regolari del commercio di armi (art. 18a cpv. 1 LArm).

Attuazione dell'articolo 28d

Con l'organico attualmente assegnato all'ufficio cantonale delle armi sarà impossibile provvedere al controllo della pratica regolare del tiro. Gli oneri amministrativi legati al controllo dei tiratori sportivi saranno consistenti in termini di personale e di costi.

4.14 Ticino

Considerazioni generali

Il Cantone Ticino stima che l'aumento del carico di lavoro per il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata in seguito al recepimento della direttiva UE sarà considerevole in quanto bisognerà prevedere, in particolare:

- il rilascio di conferme in merito al legittimo possesso (verifiche, rilasci, armi da registrare);
- un aumento di autorizzazioni eccezionali con relative verifiche dei requisiti (numero di tiri, condizioni particolari per collezionisti, ...);
- la registrazione di una grossa quantità di annunci da parte dei commercianti;
- un aumento delle multe, rispettivamente dei sequestri di armi;
- il supporto ai cittadini, colleghi e partner (per es. Ministero Pubblico) per spiegare i cambiamenti e le relative procedure;
- i sopralluoghi presso cittadini che non hanno conoscenze specifiche.

Di principio, quando viene aumentato il numero di condizioni e di verifiche, vi è anche un aumento proporzionale dei casi particolari e complessi da trattare. Tutto questo potrà essere gestito unicamente con tre unità specialistiche supplementari.

Attuazione dell'articolo 42b

Si prevede una situazione analoga alla comunicazione successiva avvenuta con la modifica della LArm del 12 dicembre 2008, inclusi i problemi che ne sono emersi. Ad esempio vi erano state non poche difficoltà a registrare le armi a causa di problemi di diversa natura: incomprendibilità di alcuni dati scritti a mano, difficoltà a identificare con certezza le persone, dati di pessima qualità a causa delle scarse conoscenze dei cittadini. Per questi motivi sarebbe auspicabile che, qualora venga previsto un formulario, si richiedano anche le seguenti informazioni:

- copia di un documento di legittimazione valido;
- data in cui l'arma in questione è stata acquisita. Questo per poter stabilire se l'arma è stata acquisita regolarmente.

4.15 Turgovia

In base a un calcolo prudenziale, queste nuove norme interesseranno circa un quinto delle 35 500 armi registrate nel Cantone di Turgovia, ossia quelle vietate in base al progetto di legge⁸. Ipotizzando di impiegare dieci minuti per ciascuna registrazione, ne derivano 600 ore o 71 giorni di lavoro. Non sono incluse nel calcolo le armi da fuoco non dichiarate ma possedute legalmente, che in futuro sarebbero vietate. Tenuto conto del numero di armi d'ordinanza fino a oggi fabbricate e ipotizzando che la metà dei relativi possessori dichiarino a posteriori armi e caricatori, si deve presumere che in tutta la Svizzera saranno istruite 500 000 procedure di registrazione e di conferma. Disaggregando il dato per il Cantone di Turgovia in base a un calcolo proporzionale, la mera opera di registrazione riguarderebbe circa 16 000 armi. Se poi per ciascuna procedura di registrazione o conferma si considera una finestra temporale di dieci minuti, ne deriverebbe per il competente ufficio un carico di lavoro di circa 2 700 ore o 314 giorni. In questi dieci minuti non sono inclusi eventuali accertamenti e verifiche circa l'effettiva legittimazione di un dichiarante al possesso di armi. Non è compreso nel calcolo nemmeno il tempo necessario per mettere in atto i provvedimenti amministrativi richiesti in caso di decisione negativa e per la gestione del magazzino delle armi da fuoco confiscate. Il presente progetto di legge comporterebbe in sintesi maggiori oneri permanenti per il Cantone di Turgovia in misura pari almeno al 25 per cento, con conseguente aumento dell'organico.

4.16 Uri

Ripercussioni in termini di personale

Nella polizia cantonale di Uri, il servizio «Armi ed esplosivi» dispone di un posto al 70 per cento. Da una stima sistematica delle risorse umane necessarie in caso di recepimento della direttiva UE modificata si evince che in futuro per le attività ricorrenti (autorizzazioni, registrazioni, controlli ecc.) occorrerà un aumento di circa l'80 per cento. Ne consegue un valore più che raddoppiato rispetto al carico di lavoro finora sostenuto nel settore della legislazione sulle armi. Inoltre si devono mettere in conto notevoli oneri una tantum per le registrazioni nuove e a posteriori.

Per stimare il fabbisogno di risorse è stato necessario formulare ipotesi, dato che ad oggi nemmeno gli esperti hanno le idee chiare su molti aspetti. Ad esempio non è chiaro chi debba essere considerato collezionista d'armi, ovvero chi possa essere riconosciuto come collezionista e come si possa controllare l'attività collezionistica. Non è chiaro nemmeno come si possa ottenere un'attestazione della pratica del tiro senza appartenere a una società. Gli effettivi oneri aggiuntivi potranno essere quantificati definitivamente solo quando il gruppo di

⁸ Il Cantone di Turgovia ritiene che, tra l'altro, anche armi già registrate richiedano nuove autorizzazioni (cfr. però art. 42b cpv. 2 lett. a dell'avamprogetto).

lavoro federale dedicato avrà chiarito tutte le questioni controverse. Non si può escludere che i futuri oneri in termini di personale possano persino superare quelli così calcolati.

Oltre ai maggiori oneri riguardanti le risorse umane, saranno necessari anche adeguamenti nei sistemi d'informazione cantonali. Non è ancora possibile stabilire a quanto ammonteranno gli oneri finanziari per il Cantone di Uri. Una stima in tal senso deve ancora essere elaborata dalla Confederazione insieme ai Cantoni.

Il recepimento della direttiva che modifica la direttiva UE sulle armi comporterà per il Cantone di Uri maggiori oneri che potranno essere sostenuti solo con un incremento del personale.

Attuazione dell'articolo 21 capoverso 1^{bis}

I Cantoni devono ancora creare i presupposti affinché gli uffici cantonali delle armi ricevano le segnalazioni sulle transazioni da parte dei commercianti di armi e degli intermediari ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1^{bis} LArm e le registrino nei sistemi d'informazione cantonali al fine di garantire la tracciabilità del percorso di un'arma da fuoco. Occorrerà quindi adeguare i sistemi d'informazione cantonali e il sistema d'informazione armonizzato ai sensi dell'articolo 3 LArm. Oltre ai costi di acquisto di nuovi strumenti informatici, si devono presumere considerevoli oneri aggiuntivi per gli uffici delle armi.

4.17 Vaud

Considerazioni generali

Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie per il Cantone di Vaud in caso di entrata in vigore senza modifiche delle disposizioni, esse possono essere quantificate in circa 500 000 franchi per progetti e sviluppi informatici e un equivalente a tempo pieno per il personale necessario per l'esecuzione delle nuove disposizioni.

Attuazione dell'articolo 28d capoverso 3

A seguito dell'elevato numero di casi interessati, le verifiche sistematiche a posteriori presso i privati coinvolti richiederanno risorse considerevoli. Nei documenti complementari si fa riferimento solo in misura insufficiente al finanziamento di tali attività.

4.18 Vallese

Il Cantone del Vallese ritiene che per l'esecuzione di questa direttiva le relative mansioni dovranno essere affidate a un maggior numero di collaboratori. Si tratterebbe di un aumento pari a circa 1,5 collaboratori.

4.19 Zugo

In base al progetto di legge del Consiglio federale non sono noti né il numero di autorizzazioni eccezionali da rilasciare per l'acquisizione di armi vietate, né il numero di armi da fuoco il cui legittimo possesso dovrà essere confermato. Non sono ancora definite nemmeno le modalità con cui le autorità cantonali dovranno ricevere e trattare le dichiarazioni di conferma del possesso; lo stesso dicasi in particolare per le comunicazioni elettroniche dei titolari di una patente di commercio di armi. Infine non è ancora stabilita in via definitiva nemmeno la procedura da adottare per la verifica dell'«utilizzo regolare». In tale situazione non è possibile stimare il fabbisogno di risorse ulteriori.

4.20 Zurigo

Il Cantone di Zurigo ritiene che l'esecuzione della legge sulle armi modificata comporterà maggiori oneri soprattutto per la polizia cantonale, o meglio per l'ufficio cantonale delle armi ad essa collegato. Tali oneri aggiuntivi dipenderanno dalla forma concreta che assumerà il progetto di attuazione.

Allegato

Altre organizzazioni che fondamentalmente si associano al parere della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST):

Per i privati che si sono associati al parere dell'FST, si veda la lista «Pareri 5» pubblicata assieme al rapporto sui risultati su www.admin.ch (<www.admin.ch> > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse).

Aarau	Polzeischützenverein CL Aarau 5000 Aarau
Aarau Rohr	Schützengesellschaft Rohr 5032 Aarau Rohr
Aarberg	Pistolclub Aarberg 3270 Aarberg
Adliswil	Bezirksschützenverband Horgen BSVH 8135 Horgen
Aeschi	Sportschützen Aeschi 4556 Aeschi
Aeschi	Oberländischer Schützenverband 3703 Aeschi
Aeschlen	Infanterieschützen Aeschlen 3656 Aeschlen
Affoltern	Bezirks-Schützenverein Affoltern 8906 Bonstetten
Affoltern am Albis	Schützenverein Affoltern am Albis 8910 Affoltern am Albis
Allschwil	Pistolen Club Allschwil 4123 Allschwil
Alt St. Johann	Pistolenschützen Alt St. Johann und Umgebung 9656 Alt. St. Johann
Altendorf	Schwyzer Kantonal- Schützengesellschaft 8852 Altendorf
Altnau	Jagd Thurgau 8595 Altnau
Altstätten	Sportschützen Altstätten 9450 Altstätten
Ammerswil	Schützengesellschaft Ammerswil 5600 Ammerswil
Amriswil	Unteroffiziersverein Amriswil 8580 Amriswil

Amriswil	Pistolensektion RSA Amriswil 8580 Amriswil
Appenzell Meistersrüte AI	Kantonale Schiesskommission AI 9050 Appenzell Meistersrüte AI
Appenzell-Eggerstanden	Appenzell Innerrhoder Kantonalschützenverband 9050 Appenzell- Eggerstanden
Appenzell-Meistersrüte	Kantonalschützenverband Appenzell Innerrhoden Standgemeinschaft Appenzell-Meistersrüte 9050 Appenzell-Meistersrüte
Appenzell-Schlatt	Bezirksschützen Schlatt- Haslen 9050 Appenzell-Schlatt
Arbedo	Società Tiratori del Gesero 6517 Arbedo
Arboldswil	Feldschützengesellschaft Arboldswil 4424 Arboldswil
Arlesheim	Sportschützen Arlesheim 4144 Arlesheim
Arvigo	Società di tiro Arvigo- Mesocco-San Vittore 6543 Arvigo
Attalens	Société des Carabiniers Attalens 1616 Attalens
Bad Ragaz	Pistolenschützen Bad Ragaz 7310 Bad Ragaz
Baden	Schützengesellschaft der Stadt Baden 5404 Baden
Baltschieder	RSV Alpina Saas 3937 Baltschieder
Bäriswil	Feldschützen Bäriswil 3323 Bäriswil
Basilea	Sportschützenverband beider Basel 4000 Basilea
Basilea	Schiess - Sport Helvetia Basel 4055 Basilea
Basilea	Damen-Schiessclub Basel 4000 Basilea

Basilea	Schützengesellschaft Kaufleute Basel 4000 Basilea
Basilea	Gesellschaft der Feuerschützen Basel 4000 Basilea
Basilea	Polzeischützen Basel 4000 Basilea
Bassersdorf	Schützengesellschaft Bassersdorf 8303 Bassersdorf
Bätterkinden	Schützen Bätterkinden- Kräiligen 3315 Bätterkinden
Bätterkinden	Pistolclub Bätterkinden – Jegenstorf 3315 Bätterkinden
Beckenried	Rütli-Sektion Nidwalden 6375 Beckenried
Beinwil	Bezirksschützenverband Thierstein 4229 Beinwil
Beinwil am See	Schützengesellschaft 5712 Beinwil am See
Bellinzona	Società Carabinieri della Città di Bellinzona 6501 Bellinzona
Bellmund	FS Bellmund 2564 Bellmund
Belp	Pistolclub Belp 3123 Belp
Benken	Sortschützenverband an der Linth SSVL 8717 Benken
Bennwil	Feldschützen Bennwil 4431 Bennwil
Bercher	Commission de tir de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes 1038 Bercher
Berikon	Feldschützen Berikon 8965 Berikon
Berna	Combat - Schützenverein Bern - Fribourg 3005 Berna
Berna	Infanterieschützen Bern 3000 Berna
Berna	Oberländischer Schützenverband 3000 Berna

Berna	Schützengesellschaft Bern- Felsenau 3000 Berna
Berna	Scharfschützen Bern 3000 Berna
Berna	Pistolenschützen Bernerbär 3000 Berna
Berna	Fédération Suisse de Tir Dynamique 3005 Berna
Bernex	Société de tir militaire Fraternelle de Bernex 1233 Bernex
Bettenhausen	Sportschützen Bettenhausen 3366 Bettenhausen
Bettingen	Feldschützenverein Bettingen 4126 Bettingen
Bevaix	Compagnie des Mousquetaires de Bevaix 2022 Bevaix
Biberist	Kleinkaliberschützen Biberist 4562 Biberist
Biberist	Schützengesellschaft Biberist 4562 Biberist
Biel-Benken	Schützengesellschaft Biel- Benken 4105 Biel-Benken
Bière	Société Le Pistolet Bière 1145 Bière
Biglen	Feldschützen Biglen 3507 Biglen
Bilten	Glarner Kantonal Schützenverband 8865 Bilten
Binningen	Scharfschützen-Gesellschaft Basel 4000 Basilea
Birmensdorf ZH	Dynamic Shooting Club Birmensdorf 8903 Birmensdorf ZH
Birmensdorf ZH	Feldschützenverein Birmensdorf 8903 Birmensdorf ZH
Birmenstorf	Schützengesellschaft Birmenstorf 5413 Birmenstorf
Birrhard	Schützengesellschaft Birrhard 5244 Birrhard

Blauen	Feldschützengesellschaft Blauen 4223 Blauen
Böckten	Feldschützen-Gesellschaft Böckten 4461 Böckten
Bofflens	Société de Tir de Bofflens 1351 Bofflens
Bonaduz	Schützenverein Bonaduz 7402 Bonaduz
Boningen	Militärschützengesellschaft Boningen 4618 Boningen
Bösingen	Verband Freiburgischer Schützen-Veteranen 3178 Bösingen
Breitenbach	Sportschützen Thierstein Breitenbach 4226 Breitenbach
Breitenbach	PS Thierstein Breitenbach 4226 Breitenbach
Bremgarten	Schützengesellschaft Bremgarten 5620 Bremgarten
Brienzwiler	Freischützen Brienzwiler 3856 Brienzwiler
Brislach	SG Brislach 4225 Brislach
Brittnau	Schiessverein Mättenwil 4805 Brittnau
Brugg	Schiesssportgesellschaft Brugg-Windisch 5201 Brugg
Bubendorf	Feldschützengesellschaft Bubendorf 4416 Bubendorf
Bubikon	Pistolen-Schützen Bubikon 8608 Bubikon
Bülach	Pistolen-Schützen Bülach 8180 Bülach
Bulle	Société de tir au pistolet Bulle Grevîre 1630 Bulle
Bümpliz	Pistolenschützen Bümpliz 3018 Bümpliz
Bünzen	Schützengesellschaft Bünzen 5624 Bünzen
Buochs	Schützengesellschaft Buochs 6374 Buochs

Burgdorf	AATS-Group GmbH 3400 Burgdorf
Bussigny	Société de tir au pistolet - Les Pistoliers de la Venoge Bussigny 1030 Bussigny
Büttenhardt	Schützenverein Büttenhardt 8236 Büttenhardt
Buus	Pistolclub Buus 4463 Buus
Buus	Schützengesellschaft Buus/Maisprach 4463 Buus
Cadenazzo	Società Tiratori «La Pianturina» Cadenazzo 6593 Cadenazzo
Caslano	Helvetic shooting association 6987 Caslano
Castel San Pietro	Società di Tiro «Guglielmo Tell» 6874 Castel San Pietro
Châtonnaye	Société de tir de Châtonnaye 1553 Châtonnaye
Chénens	Société de Tir Militaire de Rue 1744 Chénens
Chiasso	Liberi Tiratori Chiasso 6830 Chiasso
Chironico	Società Tiratori Chironichesi 6747 Chironico
Coira	Schützengesellschaft der Stadt Chur 7000 Coira
Coira	Schiess-Sektion UOV Chur 7000 Coira
Coira	BSSG 7000 Coira
Collex	Société de tir «La Centrale» 1239 Collex
Corgémont	Société de tir Corgémont 2606 Corgémont
Cortailod	Noble Compagnie des Mousquetaires de Cortailod 2016 Cortailod
Courgenay	FJT / Fédération Jurassienne de Tir 2950 Courgenay
Courgevaux	Société de Tir Courgevaux 1796 Courgevaux

Courtion	Société de tir aux pistolets Courtion 1721 Courtion
Dallenwil	Schützengesellschaft Dallenwil 6383 Dallenwil
Dallenwil	Patentjägerverein Nidwalden 6383 Dallenwil
Diegten	Schützengesellschaft Diegten 4457 Diegten
Dielsdorf	Sportschützen Dielsdorf und Umgebung 8157 Dielsdorf
Dielsdorf	Schützengesellschaft Dielsdorf 8157 Dielsdorf
Dieterswil	Schützengesellschaft Dieterswil-Moosaffoltern 3256 Dieterswil
Dietlikon	Bettensee Schützen Kloten – Dietlikon 8302 Kloten
Dietwil AG	Feldschützengesellschaft Dietwil 6042 Dietwil AG
Dietwil AG	Sportschützen Dietwil 6042 Dietwil AG
Dinhard	Feldschützenverein Dinhard 8474 Dinhard
Dintikon	Feldschützen Dintikon 5606 Dintikon
Dintikon	Waffen Pauli AG 5606 Dintikon
Disentis	Schiessverein Desertina 7180 Disentis
Dittingen	Feldschützengesellschaft Dittingen 4243 Dittingen
Dombresson	Société de tir « Patrie » Dombresson-Villiers 2056 Dombresson
Dornach	Freischützen Dornach 4143 Dornach
Döttingen	Schützengesellschaft Döttingen 5312 Döttingen

Dotzigen	Schützengesellschaft Dotzigen 3293 Dotzigen
Dübendorf	Pistolenschützenverein Dübendorf 8600 Dübendorf
Dübendorf	Stadtschützen Dübendorf 8044 Dübendorf
Dürrenäsch	Schützengesellschaft Dürrenäsch 5724 Dürrenäsch
Dürrenroth	Feldschützen Dürrenroth 3465 Dürrenroth
Egerkingen	Schützengesellschaft Egerkingen 4622 Egerkingen
Egerkingen	Solothurner Schiesssportverband 4622 Egerkingen
Egg bei Zürich	Pistolenschützen Egg 8132 Egg bei Zürich
Ehrendingen	Lägerschützen Ehrendingen - Ennetbaden 5420 Ehrendingen
Eiken	Feldschützengesellschaft Eiken 5074 Eiken
Einsiedeln	Combat Schützen Ausserschwyz 8840 Einsiedeln
Elgg	Pistolclub PC Elgg 8353 Elgg
Ellikon an der Thur	Schützenverein Ellikon an der Thur 8548 Ellikon an der Thur
Elm	Schützenverein Elm 8767 Elm
Endingen	Schützengesellschaft Endingen 5304 Endingen
Engwang	Dynamic Shooting Napf 8556 Engwang
Ennetbaden	PS Ennetbaden 5408 Ennetbaden
Ennetbürgen	Kantonal- Schützengesellschaft Nidwalden 6373 Ennetbürgen
Epiquerez	Société de tir Epiquerez 2886 Epiquerez

Eriz	Feldschützen Inner-Eriz 3619 Eriz
Erlinsbach	Schützengesellschaft Erlinsbach AG 5018 Erlinsbach
Erlinsbach SO	Schützenbund Niedererlinsbach 5015 Erlinsbach SO
Ersigen	Schützengesellschaft Ersigen 3423 Ersigen
Essertines-sur-Yverdon	Société de Tir Les Mousquetaires du Buron 1417 Essertines-sur-Yverdon
Estavayer	Section de l'association suisse pour l'étude des armes et armures «la fribourgeoise» 1489 Estavayer
Ettingen	Feldschützenverein Basel 4107 Ettingen
Fahrwangen	Pistolclub Fahrwangen 5615 Fahrwangen
Faido	Società di tiro Carabinieri Faidesi 6760 Faido
Fanas	Schützengesellschaft Fanas 7215 Fanas
Felben-Wellhausen	Thurgauer Kantonalschützenverband 8552 Felben-Wellhausen
Felsberg	Feldschützen Felsberg 7012 Felsberg
Fisibach	Schützengesellschaft Kaiserstuhl-Fisibach 5467 Fisibach
Flaach	Militärschiessverein Dorf 8416 Flaach
Freienwil	Freier Schiessverein Freienwil 5423 Freienwil
Frenkendorf	Feldschützengesellschaft Frenkendorf 4402 Frenkendorf
Frick	Sportschützenverein Tonwerke Keller 5070 Frick
Frick	Freier Schiessverein SFV Frick 5070 Frick

Frutigen	Pistolenklub Frutigen 3714 Frutigen
Füllinsdorf	Schützenverein Niederdorf-Lampenberg 4435 Niederdorf
Füllinsdorf	SSR Schiesssport Rauschenbächlein 4414 Füllinsdorf
Gais	Sportschützen Gais 9056 Gais
Gansingen	Schiessverein Gansingen 5272 Gansingen
Gebenstorf	Freischützen Gebenstorf 5412 Gebenstorf
Gelterfingen	Schützengesellschaft Gelterfingen 3126 Gelterfingen
Ginevra	Société de tir Les Amis du Mannequin 1209 Ginevra
Ginevra	Exercices de l'arquebuse et de la navigation 1204 Ginevra
Gerlafingen	Freier Schiessverein Gerlafingen 4563 Gerlafingen
Gerzensee	Feldschützen Gerzensee 3115 Gerzensee
Giubiasco	Società Tiratori del Circolo di Giubiasco 6512 Giubiasco
Giubiasco	Federazione Ticinese delle Società di Tiro 6512 Giubiasco
Glattfelden	Pistolenclub Glattfelden 8192 Glattfelden
Gonten	Inf. Schützenverein Gonten 9108 Gonten
Grandvaux	Amis du Tir Grandvaux- Villette 1091 Grandvaux
Granges	Société de Tir «Crête d'Or» Granges / Noës 3977 Granges
Gretzenbach	Sportschützen Gretzenbach 5014 Gretzenbach
Gretzenbach	Combat-Club Gretzenbach 5014 Gretzenbach

Grindelwald	Kleinkaliber Schützen Grindelwald 3818 Grindelwald
Grüsch	Freischützen Grüsch 7214 Grüsch
Gsteigwiler	Feldschützen Gsteigwiler 3814 Gsteigwiler
Günsberg	Feldschützengesellschaft Günsberg 4524 Günsberg
Guntmadingen	FSG Guntmadingen 8223 Guntmadingen
Gurzelen	Dörfli 111 3663 Gurzelen
Hägendorf	Schützengesellschaft Hägendorf-Rickenbach 4613 Rickenbach
Hägendorf	Vereinigung der Schützen- Veteranen Olten-Gösgen VSSVOG 4600 Olten
Haldenstein	Schützengesellschaft Haldenstein 7023 Haldenstein
Hallau	Schützen Hallau 8215 Hallau
Hallau	Pistolensclub Hallau 8215 Hallau
Hallwil	Schützengesellschaft Hallwil 5705 Hallwil
Haslen AI	Bezirksschützen Schlatt- Haslen 9054 Haslen AI
Hasle-Rüegsau	Pistolenschützen Hasle- Rüegsau 3417 Hasle-Rüegsau
Heiligenschwendi	Feldschützen Heiligenschwendi 3625 Heiligenschwendi
Heimenhausen	Schützengesellschaft Heimenhausen 3373 Heimenhausen
Hemmiken	Schützengesellschaft Hemmiken 4465 Hemmiken
Hendschiken	Schützengesellschaft Hendschiken 5604 Hendschiken

Hermenches	Société de Tir la Colombe 1510 Hermenches
Herznach	Feldschützen Herznach 5027 Herznach
Herzogenbuchsee	Schützengesellschaft Herzogenbuchsee 3360 Herzogenbuchsee
Hindelbank	Schützengesellschaft Hindelbank 3324 Hindelbank
Hinwil	Bezirksschützenverein Hinwil 8340 Hinwil
Höchstetten	Schützengesellschaft Höchstetten-Hellsau 3429 Höchstetten
Höchstetten	Waffen Ingold Munition 3429 Höchstetten
Hofstetten	SG Hofstetten-Flüh 4114 Hofstetten
Hofstetten	Kantonal-Schützenverband Basel-Stadt 4114 Hofstetten
Holderbank	Freier Schiessverein Holderbank AG 5113 Holderbank
Homburg	Schützenverein Homburg 8508 Homburg
Hondrich	Feldschützengesellschaft Hondrich 3702 Hondrich
Horgen	Kleinkaliber- Schützengesellschaft Horgen 8810 Horgen
Horgen	Armbrustschützenverein Horgen ASVH 8810 Horgen
Horn	Schützenverein Horn 9326 Horn
Hornussen	Sportschützen Frick 5075 Hornussen
Horrenbach	Feldschützengesellschaft Reust-Horrenbach 3623 Horrenbach
Hunzenschwil	Schützengesellschaft Hunzenschwil 5502 Hunzenschwil
Igis	Schiesssportverein Igis- Landquart 7206 Igis

Ipsach	Feldschützenverein Ipsach 2563 Ipsach
Jegenstorf	Schlossschützen Jegenstorf-Münchringen 3303 Jegenstorf
Jenins	Verband Schweizerischer Schützenveteranen 7307 Jenins
Jens	Feldschützen Jens 2565 Jens
Kaiseraugst	SV Leimental 4303 Kaiseraugst
Kaisten	Feldschützengesellschaft Kaisten 5082 Kaisten
Kilchberg	Kantonalverband Zürcher Schützenveteranten 8802 Kilchberg
Kirchdorf	Freier Schiessverein Kirchdorf FSV 5416 Kirchdorf
Kleinfühl	Sportschützen Kleinfühl 4245 Kleinfühl
Klingnau	Schiesssektion des Pontonierfahrverein 5313 Klingnau
Klingnau	Schützengesellschaft Klingnau 5313 Klingnau
Knobloch	Feldschützenverein Knobloch 8931 Ottenbach
Kölliken	Pistolenschützen Kölliken 5742 Kölliken
Kölliken	Militärschiessverein Kölliken 5742 Kölliken
Kölliken	Sportschützen Kölliken 5742 Kölliken
Koppigen	Schützengesellschaft Koppigen-Willadingen 3425 Koppigen
Krattigen	Schützengesellschaft Krattigen 3704 Krattigen
Krauchthal	Feldschützen Krauchthal 3326 Krauchthal
Küsnacht	Schützenverein Küsnacht/ZH 8700 Küsnacht

Küttigen	Schützengesellschaft Küttigen 5022 Küttigen
La Roche	Société de tir Les Carabiniers la Roche 1634 la Roche
La Tour-de-Peilz	Armes de Guerre Société de tir 1814 La Tour-de-Peilz
Lampenberg	Schützengesellschaft Lampenberg 4432 Lampenberg
Langenbruck	SG Langenbruck 4438 Langenbruck
Langenthal	Stadtschützen Langenthal 4900 Langenthal
Lanzenhäusern	Schützenveteranen Bern Mittelland 3148 Lanzenhäusern
Lanzenhäusern	Schützengesellschaft Lanzenhäusern 3148 Lanzenhäusern
Läufelfingen	Schützenbund Läufelfingen 4448 Läufelfingen
Laufen	Schützengesellschaft der Stadt Laufen 4242 Laufen
Lauperswil	Sportschützen Lauperswil 3438 Lauperswil
Lauterbrunnen-Gimmelwald	Feldschützengesellschaft Gimmelwald-Mürren 3826 Lauterbrunnen Gimmelwald
Lauwil	Schützengesellschaft Lauwil 4426 Lauwil
Lauwil	Schützengesellschaft Lauwil 4426 Lauwil
Le Noirmont	Tir Sportif Franches- Montagnes 2340 Le Noirmont
Lenk	Schützengesellschaft Lenk 3775 Lenk
Lenzburg	Bezirksschützenverband Lenzburg 5600 Lenzburg
Lenzburg	Schützengesellschaft Lenzburg 5600 Lenzburg

Les Avanchets	Société de Tir de Loisir 1220 Les Avanchets
Leuggelbach	Schützengesellschaft Leuggelbach 8774 Leuggelbach
Leutwil	Schützengesellschaft Leutwil 5725 Leutwil
Liedertswil	Schützengesellschaft Liedertswil 4436 Liedertswil
Liesberg	Bezirksschützenverband Laufental 4253 Liesberg
Liesberg	Schützenverein Liesberg 4253 Liesberg
Liestal	Schützengesellschaft Liestal 4410 Liestal
Liestal	Kantonalschützengesellschaft Baselland 4410 Liestal
Liestal	Feldschützen Liestal 4410 Liestal
Limpach	Schützengesellschaft Limpach 3317 Limpach
Linthal	Militärschiessverein Linthal 8783 Linthal
Lohn	Schützengesellschaft Lohn SH 8235 Lohn SH
Lommiswil	Schützengesellschaft Lommiswil 4514 Lommiswil
Losone	Indirizzo della società di tiro Guglielmo Tell 6616 Losone
Luchsingen	Pistolclub Luchsingen 8775 Luchsingen
Lupfig	Pistolen- und Revolverklub PRK Eigenamt 5242 Lupfig
Lupsingen	Schützengesellschaft Lupsingen 4419 Lupsingen
Luterbach	Schützenverein Luterbach 4542 Luterbach
Lütterswil	Schützengesellschaft Lütterswil - Biezwil 4584 Lütterswil

Luthern	Verband Luzerner Schützen- Veteranen 6156 Luthern
Lucerna	Schützengesellschaft der Stadt Luzern 6000 Lucerna
Lucerna	Schweizer Schiesssportverband 6006 Lucerna
Lucerna	Luzerner Kantonalschützenverein 6015 Lucerna
Magden	Schützen Magden 4312 Magden
Mägenwil	Richner Waffen GmbH 5506 Mägenwil
Männedorf	Schützengesellschaft Männedorf 8708 Männedorf
Mannens	Société de tir St. Aubin FR 1775 Mannens
Marbach LU	Schützengesellschaft Marbach LU 6196 Marbach LU
Marsens	ASEAA Association Suisse pour l'Etude des Armes et Armures 1633 Marsens
Matten bei Interlaken	Schützengesellschaft Matten - Interlaken - Unterseen 3800 Matten bei Interlaken
Matzendorf	Schützengesellschaft Matzendorf 4713 Matzendorf
Maur	SV Maur-Binz-Fällanden 8124 Maur
Meilen	Schützenverein Meilen 8706 Meilen
Meilen	Schützenverein Meilen 8706 Meilen
Meinisberg	Perkussions Waffen Club Meinisberg 2554 Meinisberg
Meisterschwanden	Stiftung Militär- & Kunstsammlung Laieb Meisterschwanden 5616 Meisterschwanden
Meisterschwanden	Militärschiessverein Meisterschwanden 5616 Meisterschwanden

Melchnau	SG Melchnau 4917 Melchnau
Messen	Schützengesellschaft Messen 3254 Messen
Mettauertal	Sportschützen Mettauertal 5274 Mettauertal
Möhlin	Gemeinschaftsschiessanlage Röti 4313 Möhlin
Möhlin	Schützengesellschaft Möhlin 4313 Möhlin
Mols	Schützengesellschaft Mols 8885 Mols
Mont Saint Guibert Belgio	Société Suisse de Tir De Bruxelles 1435 Mont Saint Guibert Belgio
Montavon	Société de tir «Les Rangiers» 2857 Montavon
Montlingen	Feldschützengesellschaft Montlingen 9462 Montlingen
Mörigen	Feldschützen Mörigen 2572 Mörigen
Möriken-Wildeg	Pistolenschützen Möriken- Wildeg Obere Holzgasse 5 5103 Möriken-Wildeg
Moudon	Société amis du tir Moudon 1510 Moudon
Muhen	Schiessverein Muhen 5037 Muhen
Mülchi	Schützengesellschaft Mülchi 3317 Mülchi
Müllheim	Pistolenschützen Müllheim 8555 Müllheim
Müllheim	Schützenverein Müllheim 8555 Müllheim
Mumpf	Feldschützengesellschaft Mumpf 4322 Mumpf
Münchenstein	Militärschiessverein Münchenstein 4142 Münchenstein
Münchwilen	FS Eiken 4333 Münchwilen
Münsingen	Sportschützen Münsingen 3110 Münsingen

Muotathal	Zentralschweizerischer Sportschützen Verband 6436 Muotathal
Murgenthal	Sportschützen Murgenthal 4853 Murgenthal
Murten-Lurtigen	Société Cantonale des Tireurs fribourgeois Freiburger Kantonalschützverein 3215 Murten-Lurtigen
Näfels	Militärschiessverein Näfels 8752 Näfels
Naters	Militärschützengesellschaft Naters - Mund 3904 Naters
Neerach	Schiessverein Neerach 8173 Neerach
Neuchâtel	Club de Tir de Neuchâtel- Sports 2000 Neuchâtel
Neuendorf	Schützenverein Neuendorf- Härkingen 4623 Neuendorf
Neuenegg	Sportschützen Bramberg Neuenegg 3176 Neuenegg
Neuenhof	Schützengesellschaft Neuenhof 5432 Neuenhof
Neuhausen	Standsschützen Neuhausen 8212 Neuhausen
Neuhausen am Rheinfall	Pistolenschützenverein Neuhausen am Rheinfall 8212 Neuhausen am Rheinfall
Nidfurn	Feldschützenverein Nidfurn 8772 Nidfurn
Niederbipp	SG Niederbipp 4704 Niederbipp
Niederbipp	Juraschützen Niederbipp 4704 Niederbipp
Niederbuchsiten	Schützenverein Niederbuchsiten 4626 Niederbuchsiten
Niederglatt	Militärschützenverein Niederglatt 9240 Niederglatt

Niederönz	Schweizerischer Zeiger- und Anlagewarte-Verband Zentralvorstand 3362 Niederönz
Niederscherli	Pistolenschützen Bubenberg 3145 Niederscherli
Niederweningen	Freischützen Niederweningen 8166 Niederweningen
Niederwil	Schiesssortverein Niederwil-Nesselbach 5524 Niederwil
Niederwil	Pistolenschützen Niederwil 5524 Niederwil AG
Nuglar	Feldschützen St. Pantaleon 4412 Nuglar
Nusshof	Schützengesellschaft Nusshof 4453 Nusshof
Oberbuchsiten	Schützenverein Oberbuchsiten 4625 Oberbuchsiten
Oberdorf	SG Büren-Oberdorf 6370 Oberdorf
Oberdorf	Pistolenschützen Oberdorf BL 4436 Oberdorf
Oberdorf	Freischützen Oberdorf 4436 Oberdorf
Oberembrach	MSV Oberembrach 8425 Oberembrach
Oberentfelden	Schiessverein Thunderbolt 5036 Oberentfelden
Oberentfelden	Pistolensektion der Schützengesellschaft Oberentfelden 5036 Oberentfelden
Oberentfelden	Schützengesellschaft Oberentfelden 5036 Oberentfelden
Oberhofen am Thunersee	Schützengesellschaft Oberhofen am Thunersee 3653 Oberhofen am Thunersee
Oberkirch	Armbrustschützen Oberkirch 6208 Oberkirch
Oberkulm	Schützenverein Oberkulm 5727 Oberkulm

Oberlunkhofen	Freischützengesellschaft Oberlunkhofen 8917 Oberlunkhofen
Obermumpf	Schiessverein Obermumpf 4324 Obermumpf
Oberönz	Schützengesellschaft Oberönz 3363 Oberönz
Oberrieden	Sportschützen Oberrieden 8942 Oberrieden
Oberrindal	Militärschützenverein Oberrindal 9604 Oberrindal
Obersiggenthal	Pistolensektion Obersiggenthal 5415 Obersiggenthal
Oberstammheim	Zürcher Schiesssportverband 8477 Oberstammheim
Oberstocken	Stocken Feldschützengesellschaft 3632 Oberstocken
Oberwil	Schützengesellschaft Oberwil 4104 Oberwil
Oberwil-Lieli	Schützengesellschaft 8966 Oberwil-Lieli
Ocourt	Société de Tir Ocourt 2889 Ocourt
Oeking	Schützengesellschaft Oeking 4566 Oeking
Oensingen	Pistolenschützen Oensingen 4702 Oensingen
Oensingen	Schützengesellschaft Farnern 4702 Oensingen
Oerlingen	Feldschützengesellschaft Oerlingen 8461 Oerlingen
Oerlingen	Feldschützen-Gesellschaft Oerlingen 8461 Oerlingen
Oeschenbach	Schützengesellschaft Oeschenbach 4943 Oeschenbach
Oeschgen	Schützengesellschaft Oeschgen 5072 Oeschgen
Oftringen	Pistolenschützen Oftringen 4665 Oftringen

Oftringen	SG Oftringen-Küngoldingen 4665 Oftringen
Oftringen-Küngoldingen	Schützengesellschaft SG Oftringen-Küngoldingen 4665 Oftringen
Olten	Luftgewehrschützen Olten 4600 Olten
Oron-la-Ville	Société d'Abbaye de la Haute-Broye 1610 Oron-la-Ville
Osterfingen	Schützenverein Wilchingen Osterfingen 8218 Osterfingen
Othmarsingen	Schützengesellschaft Othmarsingen 5504 Othmarsingen
Palézieux	Société de tir Tireurs sportifs Palézieux 300m 1607 Palézieux
Palézieux	Tireurs sportifs C10/C50 Palézieux 1607 Palézieux
Perlen	Schützengesellschaft Perlen 6035 Perlen
Petit-Lancy	Société de tir PRO HELVETIA 1213 Petit-Lancy
Petit-Lancy	Association Genevoise des Tireurs Vétérans 1213 Petit-Lancy
Plan-les-Ouates	Liberal Arms Bruno Buchs 92, routes de Saconnex d'Arve 92 1228 Plan-les-Ouates
Porrentruy	Société de Tir Porrentruy - La Campagne 2900 Porrentruy
Pratteln	Sportschützen Pratteln 4133 Pratteln
Pratteln	Interessengemeinschaft Baselbieter Sportverbände 4133 Pratteln
Ramlinsburg	Schützengesellschaft Ramlinsburg 4433 Ramlinsburg
Rapperswil-Jona	Pistolclub Jona-Rapperswil 8640 Rapperswil-Jona

Recherswil	Schützengesellschaft Recherswil 4565 Recherswil
Rechthalten	Schützenverein Rechthalten 1718 Rechthalten
Regensberg	SV Regensberg 8158 Regensberg
Reichenburg	Feldschützen Reichenburg 8864 Reichenburg
Reigoldswil	Schützengesellschaft Reigoldswil 4418 Reigoldswil
Reigoldswil	Pistolenschützen Rifenstein 4418 Reigoldswil BL
Reinach	Verband Aargauischer Schützenveteranen 5734 Reinach
Reinach	Verband Schweizer Vorderladerschützen 5734 Reinach
Remigen	Schiessverein Geissberg Remigen 5236 Remigen
Remtschwil	Schützengesellschaft Remetschwil 5453 Remetschwil
Renan	Société de tir la Suze 2616 Renan
Reutigen	Feldschützen Reutigen 3647 Reutigen
Rheinfelden	Schützenverein Rheinfelden 4310 Rheinfelden
Ried	Feldschützengesellschaft Ried 6436 Ried
Riehen	Feldschützen Riehen 4125 Riehen
Rikon	Zürcher Kantonaler Armbrustschützen Verband 8486 Rikon
Roggenburg	Schützengesellschaft Roggenburg-Ederswiler 2814 Roggenburg
Roggwil	Infanterieschützen Roggwil 4914 Roggwil
Rolle	Société Vaudoise de Tir Pratique 1180 Rolle

Romanel-sur-Lausanne	Tir sportif La Mèbre Romanel 1032 Romanel-sur-Lausanne
Rorbas	Pistolenschützen Rorbas Embrach 8427 Rorbas
Rorschacherberg	Schützengesellschaft Rorschacherberg 9404 Rorschacherberg
Röschenz	Schützen Röschenz 4244 Röschenz
Röthenbach i.E.	Pistolenschützen Röthenbach 3538 Röthenbach
Rothrist	Arbeiterschliessverein Rothrist 4852 Rothrist
Rudolfstetten	Feldschützengesellschaft Rudolfstetten-Friedlisberg 8964 Rudolfstetten
Rudolfstetten	Aargauer Schiesssportverband 8964 Rudolfstetten
Rumisberg	Schützengesellschaft Rumisberg 4539 Rumisberg
Rümligen	Pistolenschützen Gürbetal 3128 Rümligen
Rünenberg	Feldschützen Rünenberg 4497 Rünenberg
Rupperswil	Freier Schiessverein 5102 Rupperswil
Rupperswil	Pistolclub Rupperswil 5102 Rupperswil
Rüschlikon	Feldschützenverein Rüschlikon 8803 Rüschlikon
Russikon	Schützenverein Russikon- Wildberg-Wila 8332 Russikon
Rüti bei Büren	Feldschützen Rüti 3295 Rüti bei Büren
Rüttenen	Bezirksschützenverein Lebern 4522 Rüttenen
Saanen	Pistolenschützen Saanen- Gstaad 3792 Saanen
Sachselt	Black Hills Gentlemen Club 6072 Sachselt

Safenwil	Schützengesellschaft Safenwil 5745 Safenwil
Saignelégier	Société de tir Petit calibre et Pistolet Franches-Montagnes 2350 Saignelégier
Salenstein	Standsschützengesellschaft Salenstein 8268 Salenstein
Sales	Société de tir Sales - Vaulruz 1625 Sales
Savosa	Società Tiratori del Vedeggio 6942 Savosa
Sciaffusa	Schützengesellschaft der Stadt Schaffhausen 8200 Sciaffusa
Schangnau	Feldschützen Bumbach 6197 Schangnau
Schänis	Büchsenmacherei 8718 Schänis
Scherz	Feldschützengesellschaft Scherz - Schinznach Bad 5246 Scherz
Schübelbach	Schützenveteranen - Verband Kanton Schwyz 8862 Schübelbach
Schübelbach	Schweizer Longrange Schützen 8862 Schübelbach
Schüpfen	Sportschützen Schwanden INDOOR-SCHIESSANLAGE 3054 Schüpfen
Schüpfheim	FSG Schüpfheim 6170 Schüpfheim
Schwanden	Militärschützen Schwanden 3657 Schwanden
Schwarzenbach	MSV Schwarzenbach 9536 Schwarzenbach
Schwarzenburg	Schützenveteranen Schwarzenburg 3150 Schwarzenburg
Schwarzenburg	Pistolenschützen Schwarzenburg 3150 Schwarzenburg
Svitto	Innerschwyzer Schützenveteranen 6430 Svitto
Seeberg	Schützengesellschaft Seeberg-Grasswil 3365 Seeberg

Seedorf	Löhrschützen Seedorf - Lobsigen 3267 Seedorf BE
Seengen	Sportschützenverein Seengen 5707 Seengen
Seltisberg	Feldschützen Seltisberg 4411 Seltisberg
Selzach	Sportschützen Selzach-Altreu 2545 Selzach
Sempach	Schützengesellschaft Sempach 6204 Sempach
Seon	Schützenverein Chestenberg 5703 Seon
Seon	Schützengesellschaft Seon 5703 Seon
Sierre	RL SGM-P10 3960 Sierre
Sigriswil	LG+LP Schützen Stalden/Schwanden 3655 Sigriswil
Sion	Société de tir la Cible de Sion 1950 Sion
Sirnach	Pistolenclub Sirnach 8370 Sirnach
Siselen	Schützengesellschaft Siselen 2577 Siselen
Sissach	Bezirksschützenverband Sissach 4450 Sissach
Siviriez	Société de tir de Siviriez 1678 Siviriez
Siviriez	Société du Pistolet de la Glâne 1678 Siviriez
Soletta	Solothurner Sportschützenveteranen Verband 4500 Soletta
Soletta	Feldwaffenverein Solothurn 4500 Soletta
Soletta	Schiess-Sektion UOV Solothurn 4500 Soletta
Sommentier	Fédération des sociétés de tir de la Glâne FSTG 1688 Sommentier

Sonceboz	Société de tir au pistolet La Vignerole 2605 Sonceboz
Spiez	Militärschützen Spiez 3700 Spiez
Spiez	Lötschbergschützen Spiez 3700 Spiez
San Gallo	Dynamische Schützen St. Gallen 9016 San Gallo
Stans	Schützengesellschaft Stans 6371 Stans
Stans	Kantonale Schützengesellschaft Obwalden 6370 Stans
Staufen	Pistolensektion der Schützengesellschaft Staufen 5603 Staufen
Staufen	Schützengesellschaft Staufen 5603 Staufen
Steckborn	Vereinigte Schützen Steckborn 8266 Steckborn
Stein	SG Stein-Münchwilen 4332 Stein AG
Stein am Rhein	Stadtschützengesellschaft Stein am Rhein 8260 Stein am Rhein
Steinerberg	Schützengesellschaft Steinerberg 6416 Steinerberg
Steinhof SO	Feldschützen Steinhof SO 4556 Steinhof
Stengelbach	Schützengesellschaft Strengelbach 4802 Strengelbach
Stettfurt	Schützenverband Region Frauenfeld 9507 Stettfurt
Stettlen	Feldschützen Stettlen- Deisswil 3066 Stettlen
Suhr	Pistolenschützen Suhr 5034 Suhr
Sulz	Talschützen Sulz 5085 Sulz / AG
Sumiswald	Revolver-Club-Sumiswald 3454 Sumiswald

Tägerig	Schützengesellschaft Tägerig 5522 Tägerig
Tägerig	SG Tägerig 5522 Tägerig
Tägerwilen	Pistolenschützenverein Tägerwilen 8274 Tägerwilen
Tecknau	Feldschützen Tecknau 4492 Tecknau
Tennwil	Feldschützengesellschaft Tennwil 5617 Tennwil
Tentlingen	Schiesssport Verband des Sensebezirks 1734 Tentlingen
Teufen	Standsschützen Teufen 9053 Teufen
Teufenthal	Sportschützen Teufenthal 5723 Teufenthal
Thalwil	Armbrustschützen Thalwil 8800 Thalwil
Thörishaus	Felschützen Thörishaus 3174 Thörishaus
Thun	stadtschützen Thun 3600 Thun
Thun	Vereinigte Schützengesellschaften der Gemeinde Thun (VSGT) / C Schiessbetrieb 300m 3600 Thun
Thundorf	Schützengesellschaft Thundorf 8512 Thundorf
Titterten	Schützengesellschaft Titterten 4425 Titterten
Tomils	Bündner Schiesssportverband 7418 Tomils
Trimbach	Sportschützen Trimbach 4632 Trimbach
Trimmis	Feldschützengesellschaft Trimmis 7304 Trimmis
Trimstein	Feldschützengesellschaft Trimstein-Eichi 3083 Trimstein
Trübbach	Pistolen & Kleinkaliber Sektion-Wartau 9447 Trübbach

Tschingel	Schützengesellschaft Tschingel-Sigriswil 3656 Tschingel
Tschugg	Schützengesellschaft Tschugg 3233 Tschugg
Tumegl/Tomils	Bündner Schiesssportverband 7000 Chur
Twann	Feldschützengesellschaft Twann 2513 Twann
Ueberstorf	Oberaargauer Schiesssportverband 3182 Ueberstorf
Ueken	Schützenbund Ueken 5028 Ueken
Uitikon Waldegg	SwissOrdonance GmbH 8142 Uitikon Waldegg
Unterkulm	Schützengesellschaft Unterkulm 5726 Unterkulm
Unterkulm	Betriebskommission Schiessanlage Unterkulm 5726 Unterkulm
Unterseen	Schützengesellschaft Matten, Interlaken, Unterseen 3800 Unterseen
Urnäsch	Schützengesellschaft Schönengrund-Wald 9107 Urnäsch
Urtenen-Schönbühl	Sportschützen Grauholz 3322 Urtenen-Schönbühl
Utzigen	Amtschützenverband Bern (ASVB) 3068 Utzigen
Vallorbe	Société de tir PISTOLET REVOLVER VALLORBE 1337 VALLORBE
Veltheim	Schützenverein Veltheim 5106 Veltheim
Vers-chez-Perrin	Société de tir la Campagnarde 1551 Vers-chez-Perrin
Villeneuve	Société de Tir au Pistolet de Villeneuve 1527 Villeneuve

Villigen	Schützengesellschaft Villigen 5234 Villigen
Vilters	Militärschützenverein Vilters 7324 Vilters
Vilters-Wangs	Militärschützenverein Wangs Rosengasse 14 7324 Vilters-Wangs
Vuisternens-Romont	Société de tir Militaire de Vuisternens-devant-Romont 1687 Vuisternens-Romont
Wädenswil	Schützenverein Wädenswil 8820 Wädenswil
Waldenburg	Schützengesellschaft Waldenburg 4437 Waldenburg
Waldenburg	Bezirksschützenverband Waldenburg 4437 Waldenburg
Waldenburg	Militärschützen Waldenburg 4437 Waldenburg
Walenstadt	Stadtschützen Walenstadt 8880 Walenstadt
Walenstadt	Schützenverband Sarganserland 8880 Walenstadt
Wangen	Sportschützen Wangen 4612 Wangen
Wangen an der Aare	Museum k6 3380 Wangen an der Aare
Wangen an der Aare	Pistolenschützen Wangen an der Aare und Umgebung 3380 Wangen an der Aare
Wangen an der Aare	Schützen Wangen 3380 Wangen an der Aare
Wartau	Schützenverein Wartau 9476 Wartau
Watt	Better Shooting.ch 8105 Watt
Wavre	Association Cantonale Neuchâteloise des Tireurs Vétérans 2075 Wavre
Weier	Werktagsschützen Schweikhof 3462 Weier i/E
Weisstannen	Schützenverein Weisstannen 7326 Weisstannen

Welschrohr	Schützenverein Welschenrohr 4716 Welschenrohr
Wenslingen	Feldschützengesellschaft Wenslingen 4493 Wenslingen
Wettingen	Dynamic Shooting Scorpion 5430 Wettingen
Wettingen	Pistolenschützen Wettingen 5430 Wettingen
Wetzikon	Pistolenschützen Wetzikon 8620 Wetzikon
Wetzikon	Schützengesellschaft Wetzikon 8620 Wetzikon
Wichtrach	Schützen Wichtrach 3114 Wichtrach
Wiedlisbach	Schützengesellschaft Wiedlisbach 4537 Wiedlisbach
Wil	Militärschützen Verein Rossrüti 9500 Wil SG
Wilderswil	Unspunnen-Schützen Wilderswil 3812 Wilderswil
Wiler bei Seedorf	Schützengesellschaft Wiler 3266 Wiler bei Seedorf
Wileroltigen	Vorladeschützen Wileroltigen 3207 Wileroltigen
Wintersingen	Feldschützengesellschaft Wintersingen 4451 Wintersingen
Winterthur	Sportschützen Winterthur- Stadt 8404 Winterthur
Winterthur	Feldschützengesellschaft Winterthur 8400 Winterthur
Winterthur	Pistolenschützen Witerig, Hettlingen Seuzach 8442 Hettlingen
Winterthur	Standsschützen Oberwinterthur 8400 Winterthur
Winterthur	Pistolenklub Seen-Winterthur 8405 Winterthur
Winterthur	Militärschiessverein Winterthur 8400 Winterthur

Winterthur	MatchSchützen – Vereinigung Winterthur 8404 Winterthur
Winthertur	Polzeischützen Winterthur 8400 Winterthur
Wislikofen	Schützengesellschaft Mellstorf 5463 Mellstorf Wislikofen
Wohlen	Schützengesellschaft Hägglingen 5607 Hägglingen
Wohlenschwil	Freischützen Büblikon 5512 Wohlenschwil
Wolfenschiessen	Schützengesellschaft Wolfenschiessen 6386 Wolfenschiessen
Wölflinswil	Schützengesellschaft Wölflinswil 5063 Wölflinswil
Wolfwil	Feldschützen Wolfwil 4628 Wolfwil
Wolfwil	Pistolenclub Wolfwil 4628 Wolfwil
Wolhusen	Pistolenklub Zentroniker Wolhusen 6110 Wolhusen
Wolhusen	Feldschützengesellschaft Wolhusen 6110 Wolhusen
Wollishofen	Schiessverein Wollishofen 8038 Wollishofen
Worben	Feldschützen Worben 3252 Worben
Wülflingen	Schützenverein Wülflingen 8408 Wülflingen
Wünnewil	Schützenverein Wünnewil- Flamatt 3184 Wünnewil
Würenlos	Infra Soft AG 5436 Würenlos
Würenlos	Schützengesellschaft Würenlos 5436 Würenlos
Wynigen	Schützengesellschaft Wynigen 3472 Wynigen
Yverdon-les-Bains	Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen 1400 Yverdon-les-Bains

Zeglingen	Schützengesellschaft Zeglingen-Kilchberg 4495 Zeglingen
Zeihen	SV Helvetia Oberzeihen 5079 Zeihen
Zeiningen	Schützenverein Zeiningen 4314 Zeiningen
Zetzwil	Schützengesellschaft Zetzwil 5732 Zetzwil
Ziefen	Schützengesellschaft Ziefen 4417 Ziefen
Zizers	Sportschützenverein Zizers 7205 Zizers
Zofingen	JagdSchweiz 4800 Zofingen
Zofingen	Bezirksschützenverband Zofingen 4800 Zofingen
Zollikofen	Pistolenschützen Zollikofen 3052 Zollikofen
Zufikon	Schützengesellschaft Zufikon 5621 Zufikon
Zugo	Schiess-Sektion UOV Zug 6300 Zugo
Zugo	Militärschiessverein Zug 6300 Zugo
Zullwil	Schützengesellschaft Zullwil 4234 Zullwil
Zurigo	Feldschützen Zürichberg 8053 Zurigo
Zuzgen	Schützengesellschaft Zuzgen 4315 Zuzgen
Zwieselberg	Feldschützen Zwieselberg 3645 Zwieselberg
Zwingen	Pistolenklub Zwingen 4222 Zwingen